SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 27 marzo 2004.

Avvio del dispacciamento di merito economico per l'anno 2004 e connesse disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale e di attuazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04. (Deliberazione n. 48/04).

04A03823

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2004, n. **110.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'articolo 20;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi in data 2 marzo 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;

E M A N A
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in relazione alla causa tra la Commissione delle Comunità europee e la Repubblica italiana C-32/02

1. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«*1-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-*bis*, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-*bis* si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.». L'art. 20 della citata legge così recita:

«Art. 20 *(Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'àmbito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'art. 2.».

Nota all'art. 1:

— La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». Il testo dell'art. 24, così come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 *(Norme in materia di riduzione del personale)*. — 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e 15-*bis*, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'art. 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'art. 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'art. 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'art. 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto dall'art. 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.».

04G0141

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2004.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, entrambi del 19 dicembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2004;

Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 20.000 per lavoro subordinato non stagionale, provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea «che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria»;

Considerato che, a fronte della suddetta quota di 20.000 ingressi riservati per l'intero anno 2004 a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si ritiene di prevedere una corrispondente quota da riservare ai cittadini degli otto Stati membri dell'Unione europea sopra indicati, nel rispetto del principio di «preferenza comunitaria»;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non sono applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2.

1. Per l'anno 2004 sono ulteriormente ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, i lavoratori cittadini degli Stati membri dell'Unione europea di cui all'art. 1 nella quota massima di 20.000 unità, in aggiunta a coloro già ammessi prima del 1° maggio 2004 in conformità a quanto disposto con i due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2003.

Art. 3.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 2 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 20 aprile 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 31

04A04715

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica, che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena, a partire dal giorno 26 gennaio 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2003, recante: «Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003»;

Vista la nota del 25 febbraio 2004, con cui il Presidente della regione Emilia-Romagna chiede la proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, rappresentando l'esigenza di proseguire gli interventi previsti nel programma straordinario all'uopo predisposto;

Visti altresì i successivi chiarimenti esposti con la nota del 9 marzo 2004 dallo stesso Presidente della regione Emilia-Romagna e richiesti dal Dipartimento della protezione civile;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalla regione richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Acquisita l'intesa con il presidente della regione Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato, fino al 7 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine alla crisi sismica che ha colpito il territorio della provincia di Forlì-Cesena a partire dal giorno 26 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04599

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2004.

Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della città di Bari, in occasione del XXIV Congresso Eucaristico Nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che nel periodo dal 21 al 29 maggio 2005 si celebrerà nel territorio della città di Bari il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale;

Considerata la grande risonanza di detto evento, che coinvolgerà sia nella fase preparatoria che nella fase celebrativa le 220 Diocesi e tutte le parrocchie italiane, compresi gli ambiti di vita in cui la Chiesa Cattolica italiana è impegnata;

Considerato che è prevista la partecipazione del Santo Padre, del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e la presenza di circa 30.000 persone al giorno dal 21 al 26 maggio e di circa 400.000 persone dal 27 al 29 maggio;

Considerata, inoltre, la particolare complessità organizzativa della manifestazione, sia sotto il profilo della sicurezza, dell'ordine pubblico e della mobilità, che della ricezione alberghiera, dell'accoglienza e dell'assistenza sanitaria;

Ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare un regolare svolgimento delle manifestazioni religiose, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota dell'Arcivescovo di Bari - Bitonto, prot. n. 2/A/04 del 7 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, il XXIV Congresso Eucaristico Nazionale, che si terrà nel territorio della città di Bari nel periodo dal 21 al 29 maggio 2005, è dichiarato «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento delle attività finalizzate alla celebrazione del sopra citato «grande evento».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A04600

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Kohne Barbara di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Kohne Barbara, nata a Bliesen (Germania) il 7 marzo 1962, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-

professionale conseguito in Germania di «Diplom Psychologin» conseguito presso la «Universitat des Saarlandes» in data 15 ottobre 1992, ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di aver maturato esperienza professionale nel campo della psicologia dal 1998 al 2003 in Germania e pertanto di essere in possesso del requisito richiesto ai sensi della direttiva comunitaria n. 89/48 - art. 3, comma 1, lettera *b)*;

Viste le determinazioni delle Conferenze di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti, datata 15 dicembre 2003;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della attività di psicologo, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Kohne Barbara, nata a Bliesen (Germania) il 7 marzo 1962, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - Sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04486

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Sekkal Nawel Soheir di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Sekkal Nawel Soheir, nata il 24 marzo 1967 a El Biar (Algeria), cittadina algerina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Avocat» conseguito in Algeria ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il «Diplom de Licence en Droit» presso l'«Institut des Sciences Juridiques et Administratives» di Ben Aknoun (Algeri) in data 24 giugno 1989;

Considerato che la sig.ra Sekkal risulta essere stata iscritta all'«Ordre des Avocats d'Alger» dal 1991 al 1993;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Sekkal possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Perugia in data 11 settembre 1996, rinnovato il 16 maggio 2001 con validità fino al 14 maggio 2005 per motivi di lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Sekkal Nawel Soheir, nata il 24 marzo 1967 a El Biar (Algeria), cittadina algerina, è riconosciuto il titolo professionale di «Avocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su: 1) diritto civile; 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione, rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04487

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2004.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, emessi ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 342 del 2000.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337, ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, si è ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* suindicate;

Visto l'art. 60-*bis* del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, introdotto dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, con cui si stabilisce che ai concessionari del servizio nazionale della riscossione spetta il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, e che detto rimborso è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 60 del ripetuto decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dall'art. 79 della legge n. 342 del 2000;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed, in particolare, il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Considerato che, con appositi decreti ministeriali, si è provveduto all'emissione e all'assegnazione dei titoli di Stato relativi alla prima e alla seconda annualità previste dalla citata normativa, nonché a sei quote della terza annualità, assegnando i certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009 di cui al decreto ministeriale n. 19783 dell'8 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2003, per l'importo di 378.734.000,00 euro;

Vista la lettera n. 43280/2004 del 5 marzo 2004 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso un prospetto riguardante il nominativo di un avente diritto alla assegnazione dei suddetti titoli di Stato, ai sensi dell'art. 79 del citato decreto legislativo n. 342 del 2000, per 23.000,00 euro, tenuto conto dell'importo di 515,08 euro derivante dall'arrotondamento da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di un ulteriore quota relativa alla terza annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2002 e scadenza 1° luglio 2009, per il suddetto ammontare nominale di 23.000,00 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 22.484,92 e la seconda (derivante dall'arrotondamento di cui sopra) di euro 515,08;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 79 del decreto legislativo n. 342 del 2000, è disposta l'emissione di una settima quota, relativa alla terza delle annualità previste dalla normativa citata nelle premesse, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 23.000,00 euro, da assegnare al soggetto indicato nel prospetto allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2002;

scadenza: 1° luglio 2009;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2009;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti all'avente diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale dell'8 gennaio 2003.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2004

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO 1

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
1	1030	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR. EURO
1	Pescara	MONTEPASCHI SE.RI.T. s.p.a.	833920150	22.484,92	23.000,00	515,08
		IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		22.484,92	23.000,00	515,08

TOTALE TITOLI IN EURO	23.000,00
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	515,08
NUMERO BENEFICIARI	1

04A04598

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 aprile 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva n. 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte E.T.I. S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a. e Gutab S.a.s.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle *B)* e *C)* allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalle tabelle *B)* e *C)* allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

(TABELLA B)
SIGARI E SIGARETTI
Prodotti Nazionali

SIGARI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
ANTICO TOSCANO	Confezione da 5 pezzi	292,00	300,00	7,50
ANTICO TOSCANO	Confezione da 40 pezzi	292,00	300,00	60,00
ANTICO TOSCANO	Confezione da 1 pezzo	292,00	300,00	1,50
TOSCANELLI	Confezione da 5 pezzi	104,00	112,00	2,80
TOSCANELLI AROMA ANICE	Confezione da 5 pezzi	140,00	144,00	3,60
TOSCANELLI AROMA CAFFE'	Confezione da 5 pezzi	140,00	144,00	3,60
TOSCANI	Confezione da 5 pezzi	172,00	180,00	4,50
TOSCANI EXTRAVECCHI	Confezione da 5 pezzi	204,00	212,00	5,30
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 2 pezzi	330,00	350,00	3,50
TOSCANO ANTICA RISERVA	Confezione da 10 pezzi	330,00	350,00	17,50
TOSCANO GARIBALDI	Confezione da 5 pezzi	152,00	160,00	4,00
TOSCANO ORIGINALE	Confezione da 2 pezzi	450,00	460,00	4,60

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AVANA	Confezione da 10 pezzi	72,00	76,00	1,90
TOSCANELLO M-CLASSIC	Confezione da 10 pezzi	72,00	76,00	1,90
TOSCANELLO SPORT	Confezione da 10 pezzi	72,00	76,00	1,90

Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

SIGARI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERCATOR JUPITER	Confezione da 5 pezzi	80,00	84,00	2,10
MERCATOR JUPITER MELLOW	Confezione da 5 pezzi	80,00	84,00	2,10

SIGARETTI ALTRI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
MERCATOR MINI	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20
MERCATOR MINI MELLOW	Confezione da 10 pezzi	84,00	88,00	2,20

(TABELLA C)
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti Nazionali

TABACCO DA FUMO PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
NAZIONALE	Confezione da 40 grammi	62,00	70,00	2,80
NAZIONALE	Confezione da 20 grammi	62,00	70,00	1,40

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
COMUNE	Confezione da 40 grammi	62,00	70,00	2,80
COMUNE	Confezione da 20 grammi	62,00	70,00	1,40
FORTE	Confezione da 40 grammi	62,00	70,00	2,80
FORTE	Confezione da 20 grammi	62,00	70,00	1,40
ITALIA	Confezione da 50 grammi	75,00	82,00	4,10
ITALIA	Confezione da 40 grammi	75,00	82,00	3,28

Prodotti Esteri
Marche di provenienza UE

TABACCO DA FUMO PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CAPTAIN BLACK	Confezione da 50 grammi	136,00	138,00	6,90
CLAN AROMATIC	Confezione da 50 grammi	114,00	118,00	5,90
ERINMORE MIXTURE MURRAYS	Confezione da 50 grammi	154,00	158,00	7,90
FLYING DUTCHMAN AROMATIC	Confezione da 50 grammi	138,00	144,00	7,20
KENTUCKY BIRD	Confezione da 50 grammi	134,00	138,00	6,90
NEPTUNE	Confezione da 50 grammi	116,00	120,00	6,00
PARK LANE N.7	Confezione da 50 grammi	138,00	144,00	7,20
PARK LANE N.7 AROMATIC MIXTURE (COOL & MILD)	Confezione da 50 grammi	138,00	144,00	7,20
SAVINELLI ARMONIA	Confezione da 50 grammi	120,00	126,00	6,30
SAVINELLI ARMONIA	Confezione da 5 grammi	120,00	126,00	0,63
TROOST AROMATIC CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	124,00	128,00	6,40
TROOST BLACK CAVENDISH	Confezione da 50 grammi	122,00	128,00	6,40

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 108

04A04720

DECRETO 28 aprile 2004.

Variazione di prezzo di alcune marche di sigarette di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta, intesa a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentata dalla ditta JT International Italia S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alla suddetta richiesta, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A* - sigarette, allegata al citato decreto direttoriale 18 febbraio 2004;

Decreta:

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A* - sigarette, allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE (TABELLA *A*)
PRODOTTI ESTERI
MARCHE DI PROVENIENZA UE

		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
Winston Balanced Blue	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
Winston Classic Red	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
Winston Classic Red	Confezione cartoccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
Winston Fine White	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50
Winston Subtle Silver	Confezione astuccio da 20 pezzi	120,00	125,00	2,50

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 109

04A04719

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2004.

Annullamento del decreto 17 febbraio 2004 concernente la revoca dell'autorizzazione di prodotti contenenti le sostanze pinolene o proteine idrolizzate.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della Sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti i decreti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita come prodotti fitosanitari dei prodotti riportati in allegato;

Visto il documento 6621/VI/99 rev. 20 del 25 giugno 2003, con il quale la Commissione europea è pervenuta alla decisione di non applicabilità della direttiva 91/414/CEE per le sostanze pinolene e proteine idrolizzate in quanto i prodotti contenenti tali sostanze non rientrano nella definizione di prodotti per la protezione delle piante (prodotto fitosanitario) di cui all'art. 2 della citata direttiva;

Visto il decreto dirigenziale 17 febbraio 2004 di revoca delle autorizzazioni a suo tempo concesse per i prodotti riportati in allegato, già registrati come prodotti fitosanitari, al fine di dare applicazione alla decisione della Commissione europea;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, al Capo IV prevede l'autorizzazione e la registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Rilevato che i decreti di autorizzazione a suo tempo emessi indicavano erroneamente che i prodotti di cui trattasi erano considerati prodotti fitosanitari, mentre la loro accertata funzione consiste esclusivamente in quella di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Ritenuto, di conseguenza, di procedere all'annullamento del decreto di revoca del 17 febbraio 2004 e alla contestuale modifica dei decreti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita per i prodotti di cui trattasi nelle parti riferite all'attribuzione come prodotti fitosanitari anziché come coadiuvanti di prodotti fitosanitari;

Decreta:

Art. 1.

1. È annullato il decreto dirigenziale 17 febbraio 2004 concernente la revoca delle autorizzazioni a suo tempo concesse per i prodotti riportati in allegato al presente decreto, contenenti le sostanze pinolene o proteine idrolizzate.

Art. 2.

1. A parziale modifica dei decreti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita a suo tempo emessi, i prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti pinolene o proteine idrolizzate, devono intendersi registrati come coadiuvanti di prodotti fitosanitari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. È confermato il numero di registrazione a suo tempo attribuito a ciascuno dei prodotti riportati in allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato, in via amministrativa, alle imprese interessate.

Roma, 25 marzo 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *A*

PRODOTTI CONTENENTI PROTEINE IDROLIZZATE REGISTRATI COME COADIUVANTI DI PRODOTTI FITOSANITARI, AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 290/2001.

	Nome prodotto	Impresa	N. reg.	data reg.ne
01	Amadene	Chimiberg S.r.l.	003411	27/11/79
02	Attrattivo Caffaro	Isagro Italia S.r.l.	001781	12/11/74
03	Buminal	Bayer Cropscience S.r.l.	001532	29/04/74
04	Esca proteica Siapa	Siapa S.r.l.	002597	21/06/77
05	Nulure	Intrachem Bio Italia S.p.a.	006816	29/10/86
06	Nutrel	Sicit 2000 S.p.a.	011502	22/11/02
07	Nutrel 30	Sicit 2000 S.p.a.	011728	31/07/03

PRODOTTO CONTENENTE PINOLENE REGISTRATO COME COADIUVANTE DI PRODOTTI FITOSANITARI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 290/2001.

	Nome prodotto	Impresa	N. reg.	data reg.ne
01	Vapor Gard	Intrachem Bio Italia S.p.a.	10116	30/07/99

04A04526

DECRETO 7 aprile 2004.

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni hanno comunicato la rinuncia al rinnovo delle registrazioni stesse;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato, a partire dalle rispettive date di scadenza;

Decreta:

1. Sono revocate, a partire dalle rispettive date di scadenza, le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato.

2. È consentito l'utilizzo delle scorte giacenti in commercio entro il periodo di dodici mesi a far data dalla scadenza di ciascun prodotto riportato nell'allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 7 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI SU RINUNCIA DELL'IMPRESA TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Prodotto	n. reg.	impresa	scadenza
Endosulfan 33PB	5104	Agrico S.r.l.	30/07/04
Emmeti Gold	9408	Agroqualità S.r.l.	30/11/04
Zetanil Erre	8611	Oxon Italia S.p.a.	03/12/04
Metacid L	10115	Terranalisi S.r.l.	30/07/04
Carb-5	10077	Zolfi Ventilati Mannino S.p.a.	06/07/04

04A04528

DECRETO 7 aprile 2004.

Proroga e variazione amministrativa dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Cuprocim FF».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto datato 5 marzo 1999, n. 9979, successivamente modificato con decreto ministeriale in data 11 luglio 2002, con il quale l'Impresa Field Farm S.r.l., con sede legale in Chieti, via Colle dell'Ara 25, è stata autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario, esente da classificazione di pericolo, denominato Cuprocim per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Vista la domanda presentata in data 30 gennaio 2004 dall'impresa Field Farm S.r.l., diretta ad ottenere:

il rinnovo della registrazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi;

la modifica della denominazione commerciale del prodotto fitosanitario da Cuprocim a Cuprocim FF;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Considerato che l'applicazione della normativa è consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto che il prodotto fitosanitario di cui trattasi può usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005 in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero in quanto contiene sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale 8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Rilevato che per il rilascio di tale proroga non è richiesto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2005 con il rispetto delle condizioni precedentemente individuate, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario ora denominato Cuprocim FF, registrato al n. 9979 con decreto in data 5 marzo 1999, a nome dell'Impresa Field Farm S.r.l., con sede legale in Chieti, via Colle dell'Ara 25.

2. L'impresa medesima è autorizzata ad apportare la modifica di denominazione nelle etichette con le quali viene posto in commercio il prodotto fitosanitario registrato a suo nome.

3. È fatto comunque salvo l'adeguamento alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive contenute nel prodotto fitosanitario di cui trattasi, attualmente in corso, ed alla sua riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

CUPROCIM FF

NATURA DEL RISCHIO:
Sostanza pericolosa per ingestione, per inalazione e per contatto con la pelle.
NORME PRECAUZIONALI:
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto. Non contaminare alimenti e bevande o corsi d'acqua. Non operare contro vento. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cymoxanil 3% e Rame metallo 20% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: **Cymoxanil** - derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può causare congiuntivite, rinite nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria, Terapia: sintomatica.
Rame metallo, Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Terapia: gastrolusi con soluzione latto–albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile, oppure Ca EDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
AVVERTENZA: Consultare un centro Antiveleni

DOSI, CAMPI E MODALITA' D'IMPIEGO
Fungicida in formulazione polvere bagnabile costituito da due principi attivi che agiscono per contatto e con azione endoterapica (citotropica translaminare), penetrando in modo completo nei tessuti vegetali entro 6 ore dal trattamento.
Viene impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria, l'Antracnosi, la Septoria, le Batteriosi e con effetto secondario contro la muffa grigia (Botrytis cinerea)

VITE: gr. 500-600 dose per q.le d'acqua

Fungicida in polvere bagnabile ad azione citotropica translaminare impiegato contro la Peronospora, l'Alternaria l'Antracnosi, la Septoria e le Batteriosi

CUPROCIM FF
Composizione per 100 grammi di prodotto:

CYMOXAMIL puro	gr. 2
RAME metallo (sotto forma di solfato neutralizzato alla calce spenta)	gr. 13,6
Coformulanti q.b. a	gr. 100

ATTENZIONE
MANIPOLARE CON PRUDENZA

FIELD FARM s.r.l.
Via Colle Dell'Ara, 25 –66010 (CHIETI)

Officina di produzione: TERRANALISI SRL CENTO (FE) – STI SOLFOTECNICA ITALIANA SPA COTIGNOLA (RA) – TORRE SRL TORRENIERI (SI) – MANICA SPA ROVERETO (TN) LA CORNUBIA S.A BORDEAUX FRANCE – CHEMIA SPA S. AGOSTINO (FE)

CONTENUTO: KG 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20
Reg. n° 9979 del 05.03.99 del Ministero della Salute

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

CARCIOFO – PATATA - POMODORO – CIPOLLA - AGLIO, - PORRO – GIRASOLE – SOIA - LATTUGA - ROSA – ZUCCHINO – MELONE - PISELLO – SPINACIO - TABACCO: gr. 600-800 dose per q.le d'acqua.
Si tratta da quando si hanno i primi sintomi di infezione della malattia e ripetendo ad ogni necessità

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

COMPATIBILITÀ: Il prodotto non è compatibile con prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
FITOTOSSICITÀ: Non trattare durante la fioritura.
Il prodotto è tossico per i pesci.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 21 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO DEL CARCIOFO; 28 GIORNI PER SOIA E GIRASOLE; 20 GIORNI PER TUTTE LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura nelle epoche e per gli usi consentiti; ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti dall'uso improprio del preparato.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. SMALTIRE SECONDO LE NORME VIGENTI

04A04529

DECRETO 7 aprile 2004.

Proroga temporanea dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la direttiva 91/414/CEE, art. 8, paragrafo 2, che definisce norme transitorie in materia di registrazione di prodotti fitosanitari sulla base della normativa nazionale;

Visto l'art. 1 del regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2005 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 3600/92/CEE e nel regolamento 451/200/CE;

Visto l'art. 1 del citato regolamento 2076/2002/CE che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1490/2002/CE;

Vista la decisione 2003/565/CE del 25 luglio 2003, che prolunga fino al 31 dicembre 2008 il periodo di applicazione della normativa nazionale ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive indicate nel regolamento 1112/2002/CE;

Considerato che l'applicazione della normativa è consentita solo per quei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea;

Ritenuto che alcuni prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che non hanno ancora concluso l'iter di revisione europea possono usufruire di una proroga fino al 31 dicembre 2005, in conformità al parere espresso in data 10 febbraio 2003 dall'ufficio legislativo di questo Ministero;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati in allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Viste le domande presentate dalle imprese titolari delle autorizzazioni al fine di ottenere il rinnovo delle registrazioni dei prodotti fitosanitari di cui trattasi;

Ritenuto di poter applicare la tariffa minima di 258,23 euro, prevista nel decreto ministeriale dell'8 luglio 1999, in quanto la concessione della proroga di cui trattasi comporta una procedura di mera verifica amministrativa e successiva decretazione;

Visti i relativi versamenti effettuati ai sensi del citato decreto ministeriale dalle imprese interessate;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005.

Restano invariate le condizioni d'impiego dei prodotti fitosanitari di cui trattasi, fatto comunque salvo l'adeguamento di tali prodotti alle conclusioni della revisione comunitaria delle sostanze attive in essi contenute, attualmente in corso, ed alla loro riclassificazione in attuazione del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 che recepisce le direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 7 aprile 2004

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI IN SCADENZA NEL 2004
E CON AUTORIZZAZIONE PROROGATA FINO AL 31 DICEMBRE 2005

prodotto	n reg	data reg	impresa
PIRIGEN 24 WP	8595	03/12/94	ADICA S.R.L.
SUGAR-GREEN	8597	03/12/94	ADICA S.R.L.
SUGAR-REED	8598	03/12/94	ADICA S.R.L.
ADINIL 54 FLOW	8623	23/12/94	ADICA S.R.L.
ADINIL 75 WDG	8624	23/12/94	ADICA S.R.L.
ADINIL 80 GRANULI IDRODISPERSIBILI	8626	23/12/94	ADICA S.R.L.
PRORICE 80 DF	10131	02/09/99	ADICA S.R.L.
GOLD BEET	8599	03/12/94	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
KUR PB	11112	06/12/01	AGRIBIO S.R.L.
ETEFON 40	10111	27/07/99	AGRICO S.R.L.
METRIN 35 WDG	9925	01/02/99	AGRIM S.R.L.
TRIAZOL COMBI	10032	24/05/99	AGRIM S.R.L.
SISTERAM PB	10097	15/07/99	AGRIM S.R.L.
CLORIDAZON WDG AGRIM	10449	19/04/00	AGRIM S.R.L.
TOLC 50	10922	15/05/01	AGRIM S.R.L.
CHAMPION WDG	8495	30/03/94	AGRIMIX S.R.L.
RAME AZZURRO FORMULA 2	8531	30/07/94	AGRIMIX S.R.L.
CAMBA	9913	19/01/99	AGRIMIX S.R.L.
COLZANET	9952	12/02/99	AGRIMIX S.R.L.
AGRIMIX PRO	10004	07/04/99	AGRIMIX S.R.L.
GIBGRO 20%	10009	09/04/99	AGRIMIX S.R.L.
FOSIM MZ	10044	25/05/99	AGRIMIX S.R.L.
GIBGRO 10%	10045	25/05/99	AGRIMIX S.R.L.
NOIDIO 5 WG	10074	06/07/99	AGRIMIX S.R.L.
BIETOMIX 70	10078	06/07/99	AGRIMIX S.R.L.
GRANONET	10082	06/07/99	AGRIMIX S.R.L.
KNOCK DOWN	10112	27/07/99	AGRIMIX S.R.L.
CAMBA 480	10191	03/11/99	AGRIMIX S.R.L.
FITOGIB	11136	08/01/02	AGRIMIX S.R.L.
NECTAR	10196	17/11/99	AGRIMPORT S.P.A.
AXEL	10188	03/11/99	AGRIVET S.A.S.
TOLCLONET	10189	03/11/99	AGRIVET S.A.S.
TRIANET WDG	10195	11/11/99	AGRIVET S.A.S.
DRUPASAN G	9897	15/01/99	AGROSER S.R.L.
FUNGIMAN G	9898	15/01/99	AGROSER S.R.L.
ORIONE	9955	23/02/99	AGROSOL S.R.L.
SIRIO	9956	23/02/99	AGROSOL S.R.L.
GALATAS COMBI R	9958	23/02/99	AGROSOL S.R.L.
GALATAS DUO WG	9959	23/02/99	AGROSOL S.R.L.

prodotto	n reg	data reg	impresa
CASSIOPEA	9984	11/03/99	AGROSOL S.R.L.
KHAPRI	10017	12/04/99	AGROSOL S.R.L.
NAXOS	10041	25/05/99	AGROSOL S.R.L.
THIRAS	10051	31/05/99	AGROSOL S.R.L.
PASIFE	10079	06/07/99	AGROSOL S.R.L.
EOS	10137	02/09/99	AGROSOL S.R.L.
WINSTAR	10101	23/07/99	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
BUZZY	10713	15/02/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
FLOPPY	10714	15/02/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
BACK	10743	12/03/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
LAUNE	11111	06/12/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
KREIS	11145	08/01/02	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
SPINN	11146	08/01/02	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
ALLES	11507	22/11/02	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
RASCH	11585	06/02/03	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
AMINOFOL	9117	29/01/97	AMINCO S.R.L.
DELAN 500 SC	8521	07/07/94	BASF AGRO S.P.A.
FRONTIER	8536	30/11/94	BASF AGRO S.P.A.
FORUM	8541	30/11/94	BASF AGRO S.P.A.
FORUM 50 WP	8542	30/11/94	BASF AGRO S.P.A.
FORUM MZ	8548	30/11/94	BASF AGRO S.P.A.
VENTURON 65 WG	9988	17/03/99	BASF AGRO S.P.A.
DELAN WG	10040	25/05/99	BASF AGRO S.P.A.
STRATOS ULTRA	10117	30/07/99	BASF AGRO S.P.A.
SLOGAN MZ	10235	20/12/99	BASF AGRO S.P.A.
RAXIL TM LIQUIDO	8480	30/03/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
CUPRAVIT IDRO WG	8487	30/03/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
ALSYSTIN 25 PB	8514	30/04/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
WHIP S	8524	30/07/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MIRO	8546	30/11/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
OPTION	8552	30/11/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GUSATHION 20 SC	8569	03/12/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
INPUT	10047	26/05/99	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
CYDIAN 25 PB	10625	14/11/00	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FOLICUR SE	10753	19/03/01	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FOSFINA-BT	8500	30/03/94	BROMOTIRRENA S.R.L.
RADELIX	10654	29/12/00	CASTALDO S.P.A.
PENNSTYL 600 FL	8502	30/04/94	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
VERNOIL	10142	15/09/99	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
NAUTILE DG	10187	03/11/99	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
OVIPRON TOP	11416	23/07/02	CEREXAGRI ITALIA S.R.L.
DI-FOL	8594	03/12/94	CHEMIA S.P.A.
PIRIFLO	8618	23/12/94	CHEMIA S.P.A.
FULL	9947	12/02/99	CHEMIA S.P.A.
FUNGIFOL	9948	12/02/99	CHEMIA S.P.A.
FOSETYL	10015	12/04/99	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
AGROCAMBA	10163	24/09/99	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.
BALDO EW	10287	26/01/00	CHEMINOVA AGRO ITALIA S.R.L.

prodotto	n reg	data reg	impresa
MAXIM	10088	13/07/99	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
NEO-STOP L 500	10143	15/09/99	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
DIFUSE 25 WP	10210	02/12/99	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
KEEPER M	11780	14/10/03	CHIMIBERG S.R.L.
KEEPER F	11783	14/10/03	CHIMIBERG S.R.L.
CIMOMANIL	8562	03/12/94	CHIMIBERG S.R.L.
JOKER	9954	12/02/99	CHIMIBERG S.R.L.
METIDANE 22	9963	23/02/99	CHIMIBERG S.R.L.
CONTENDER	9964	23/02/99	CHIMIBERG S.R.L.
CHEM-RICE 450 SC	10012	12/04/99	CHIMIBERG S.R.L.
COMET SC	10080	06/07/99	CHIMIBERG S.R.L.
SOLEIL	10497	31/05/00	CHIMIBERG S.R.L.
OIDIMENOL COMBI	10067	06/07/99	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
RELBUG 22	10490	10/05/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
BENIL 60 DF	11608	20/02/03	CONAS S.R.L.
ALAR 85	8479	30/03/94	CROMPTON CHEMICAL S.R.L.
SUNDEK SL	10420	29/03/00	DIACHEM S.P.A.
CRITTODINA	10660	29/12/00	DIACHEM S.P.A.
TORPEDO 80 WP	10661	29/12/00	DIACHEM S.P.A.
VAFOR PIR	11244	19/03/02	DIACHEM S.P.A.
STAM SX	8475	14/02/94	DOW AGROSCIENCES B.V.
SABITHANE	8539	30/11/94	DOW AGROSCIENCES B.V.
TALSTAR	9579	02/04/98	DOW AGROSCIENCES B.V.
LINEAR 24 E	9901	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
LINEAR 20 EW	9902	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
THIOCUR 24	9903	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
NEOTECH 20 EW	9904	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
THIOCUR 20 EW	9905	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
NEOTECH 24 E	9906	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
SYSTHANE 24 E	9907	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
SYSTHANE 20 EW	9908	15/01/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
SANAZOLE 250 EC	10031	24/05/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
DURSBAN 75 WG	10049	26/05/99	DOW AGROSCIENCES B.V.
SYSTHANE K	11319	09/05/02	DOW AGROSCIENCES B.V.
NUSTAR 20 DF	8468	14/02/94	DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.
ECHINOM WG	11101	29/11/01	EUROPHYTO S.R.L.
REDOX	11151	08/01/02	EUROPHYTO S.R.L.
CONTATTO	8482	30/03/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
MANCOPLANT 80	8577	03/12/94	FIELD FARM S.R.L.
COVER COMBI	8579	03/12/94	FIELD FARM S.R.L.
STIMOLANTE 66F M	8554	03/12/94	GOBBI L. S.R.L.
GEREPHON LG	11184	05/02/02	GOBBI L. S.R.L.
KOCIDE DF	8505	30/04/94	GRIFFIN LLC
YPER DF	9167	17/03/97	GRIFFIN LLC
CUPROSSIL-IDRO DF	9223	28/04/97	GRIFFIN LLC
COPRANTOL MICRON	9920	26/01/99	GRIFFIN LLC
MANFIL 80 WP	8492	30/03/94	INDOFIL CHEMICALS COMPANY

prodotto	n reg	data reg	impresa
ARMETIL M	10174	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
ARMETIL COMBRE SC	10175	11/10/99	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MEVAXIL M	10985	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
MEVAXIL R	10989	12/07/01	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
BLIN FRE	11259	04/04/02	INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES S.A.
IRCAFEN 35	10134	02/09/99	IRCA SERVICE S.P.A.
MICROFOS	10171	11/10/99	IRCA SERVICE S.P.A.
LEAVE 35	10366	08/03/00	IRCA SERVICE S.P.A.
CLORPIRIFOS 1% CS	10452	19/04/00	IRCA SERVICE S.P.A.
SILRAM COMBI	8490	30/03/94	ISAGRO COPPER S.R.L.
RAMEZIN COMBI	8469	14/02/94	ISAGRO S.P.A.
EUCRITT RAME	10030	24/05/99	ISAGRO S.P.A.
MIXIDAN R WG	10043	25/05/99	ISAGRO S.P.A.
EUCRITT RAME WG	10148	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
MIXIDAN R	10149	15/09/99	ISAGRO S.P.A.
RAMEZIN COMBI NC	10288	26/01/00	ISAGRO S.P.A.
DICOTIL	8474	14/02/94	ITAL AGRO S.R.L.
CUPROFRUT COMBI	8494	30/03/94	ITAL AGRO S.R.L.
MIDA	8520	07/07/94	ITAL AGRO S.R.L.
SERIT	8533	30/07/94	ITAL AGRO S.R.L.
CIMIDON 50 PB	9870	07/01/99	KEMIPHARM S.R.L.
DISERBATUTTO	8481	30/03/94	KOLLANT S.P.A.
RADICAL LIQUIDO	8485	30/03/94	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
RADICAL	8486	30/03/94	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
DAZIN EW	11790	09/09/03	MAKHTESHIM AGAN
SAVER EW	11850	03/10/03	MAKHTESHIM AGAN
FOLPAN 80 WDG	8601	03/12/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
ALANEX TZ	8621	23/12/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
COTNION PB	8622	23/12/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
DIAZOL 180 EW	9921	28/01/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
MASTER	9938	12/02/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
ZELIG GR	9940	12/02/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
BUMPER P	9941	12/02/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
AZINFORT 25 P.B.	9942	12/02/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
FUNGOLD	10227	20/12/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
BENPROP P	10447	19/04/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
PROGREEN	10505	31/05/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
SADAR CONCIA	11002	30/07/01	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
FOLMAK 80 WDG	11501	08/11/02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD
TIXAL M	10658	29/12/00	MANICA S.P.A.

prodotto	n reg	data reg	impresa
RAMROD FLOW	8566	03/12/94	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
MICEXANIL M	8612	03/12/94	OXON ITALIA S.P.A.
LIQUIZOL COMBI F	8472	14/02/94	PASQUALE MORMINO & FIGLIO S.R.L.
KANGY	10155	20/09/99	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
PRODIT	10166	05/10/99	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
GIANT	10211	02/12/99	PROCHIMAG DI MANDRIOLI GIUSEPPE
ETEROC	9967	26/02/99	ROCCA FRUTTA S.R.L.
METIROC 35 WG	9969	26/02/99	ROCCA FRUTTA S.R.L.
OXASAR - EC	10705	15/02/01	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
TURBOFEN 35 CS	10724	16/02/01	S.A.R.I.A.F. S.P.A.
CONTRALEN WDG	8476	14/02/94	SCAM S.P.A.
CUPROSSIL FL	8510	30/04/94	SCAM S.P.A.
BASEL FL	8572	03/12/94	SCAM S.P.A.
MECLIN	9951	12/02/99	SCAM S.P.A.
NEWOIL	9962	23/02/99	SCAM S.P.A.
OXARIL FLOW	9986	16/03/99	SCAM S.P.A.
ARPEL WDG	10057	03/06/99	SCAM S.P.A.
TOMATODOR	10076	06/07/99	SCAM S.P.A.
MEXIL 5G	10113	27/07/99	SCAM S.P.A.
LOTAN	10129	02/09/99	SCAM S.P.A.
SPOLEN	10228	20/12/99	SCAM S.P.A.
BIETOFLEX	10255	10/01/00	SCAM S.P.A.
TRIAD	10647	06/12/00	SCAM S.P.A.
SILVEISS 5G	11024	25/09/01	SCAM S.P.A.
COKILL	11450	09/10/02	SCAM S.P.A.
THUNDER	10265	10/01/00	SEPRAN S.A.S.
SILZIN 8/68	8488	30/03/94	SIAPA S.R.L.
RAMEZIN 4/40 COMBI	8491	30/03/94	SIAPA S.R.L.
EUCRITT TRIPLO	10136	02/09/99	SIAPA S.R.L.
EUCRITT TRIPLO NC	11358	05/06/02	SIAPA S.R.L.
BERIL 60 DF	10090	13/07/99	SIMAR S.R.L.
DAZOSIM	10126	02/09/99	SIMAR S.R.L.
METASIM	10128	02/09/99	SIMAR S.R.L.
TERBIL 50 DF	10215	02/12/99	SIMAR S.R.L.
VOLCAN	8530	30/07/94	SIPCAM S.P.A.
BRIGATA FLO	8545	30/11/94	SIPCAM S.P.A.
OSSIRAME 40 WG	8602	03/12/94	SIPCAM S.P.A.
VITENE	8606	03/12/94	SIPCAM S.P.A.
MICENE DF	8608	03/12/94	SIPCAM S.P.A.
AFICARB	9221	28/04/97	SIVAM S.P.A.
BIETOBASE	9860	16/12/98	SIVAM S.P.A.
TOMAZIN	9909	18/01/99	SIVAM S.P.A.
OROVIT 30	9910	18/01/99	SIVAM S.P.A.
OXADIAZON 25 EC	11331	22/05/02	SIVAM S.P.A.
FITOSPRINT	8557	03/12/94	SOCOA S.A.S.
TOMYL L	9912	19/01/99	SOCOA S.A.S.
DODINA 65 WG	10056	03/06/99	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.

prodotto	n reg	data reg	impresa
HERB-RICE WG	10207	02/12/99	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
SUMICO 50 L	8515	30/04/94	SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.
MICOCUR R	11287	12/04/02	SUN COMPANY S.R.L.
MEXIL R FL	8518	07/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
ARCADE	8523	30/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
GRASP	8525	30/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
ATPLUS G	8526	30/07/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
GHIBLI	8540	30/11/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
TIPTOR S	8544	30/11/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
RIDOMIL R LIQUIDO	8584	03/12/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
BANVEL 480 S	8617	23/12/94	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
SINERVIS	11891	22/10/03	TECNITERRA S.R.L.
TECNOMETA M 8-64	9911	18/01/99	TECNITERRA S.R.L.
TECNOMIL	9990	17/03/99	TECNITERRA S.R.L.
TRIBUTE	10343	28/02/00	TECNITERRA S.R.L.
CHLORTEC WDG	10693	31/01/01	TECNITERRA S.R.L.
TRIOIDIOL	11096	29/11/01	TECNITERRA S.R.L.
TAMAFOS	8504	30/04/94	TERRANALISI S.R.L.
LIQUIRAM 20	8506	30/04/94	TERRANALISI S.R.L.
LIQUIRAM IDROSSIDO	8580	03/12/94	TERRANALISI S.R.L.
LIQUIFOL 40	8581	03/12/94	TERRANALISI S.R.L.
MITO	8627	23/12/94	TERRANALISI S.R.L.
TIOMETIL FLOW	9118	29/01/97	TERRANALISI S.R.L.
IDRORAM 24 L	9121	29/01/97	TERRANALISI S.R.L.
OSSIRAM 20 FLOW	9420	05/11/97	TERRANALISI S.R.L.
DITER	9946	12/02/99	TERRANALISI S.R.L.
TRISAN	9950	12/02/99	TERRANALISI S.R.L.
TMTD 40 L	10089	13/07/99	TERRANALISI S.R.L.
PIREFLOR	10158	20/09/99	TERRANALISI S.R.L.
METOM VERDE	10222	09/12/99	TERRANALISI S.R.L.
FITOTAB	10592	06/09/00	TERRANALISI S.R.L.
VENTUREX 65 DG	11246	19/03/02	TERRANALISI S.R.L.
CITROLE	8534	30/07/94	TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION

04A04530

ORDINANZA 29 marzo 2004.

Non idoneità alla donazione di sangue di coloro che hanno soggiornato nel Regno Unito.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi componenti;

Visto il decreto del Ministero della sanità 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue ed emocomponenti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001;

Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute pubblica, determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai casi di encefalopatia spongiforme bovina;

Considerato che, nonostante sia stata accertata alcuna diretta correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti infettanti connessi alla nuova variante di malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ), è ritenuta possibile la trasmissione di variante di Creutzfeldt Jakob attraverso la trasfusione del sangue, per cui in alcuni Paesi dell'Unione europea sono state adottate, in via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di sangue ed emocomponenti coloro che negli anni del 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei mesi, anche non consecutivi;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella riunione dell'11 febbraio 2004;

Ritenuta l'opportunità di dichiarare, in via meramente cautelativa ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli Organi dell'Unione europea, non indonei alla donazione di sangue o di emocomponenti coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al 1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi;

Ordina:

Art. 1.

1. Coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel Regno Unito, per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non consecutivi, sono da considerare non idonei alla donazione di sangue o di emocomponenti, ai sensi degli articoli 6 e 9, del decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idonetà del donatore di sangue ed emocomponenti» e successive modificazioni.

2. Sono altresì esclusi dalla donazione coloro che sono stati sottoposti a trasfusione allogenica di sangue o di emocomponenti nel Regno Unito dal 1980.

3. La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la precedente del 22 novembre 2000, da ritenersi pertanto abrogata, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340

04A04589

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 aprile 2004.

Approvazione della graduatoria dei progetti presentati dai Comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 50, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che prevede la possibilità che la Cassa depositi e prestiti conceda ai comuni, per l'anno 2003, mutui a tasso agevolato per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, con l'onere del differenziale tra tasso ordinario e tasso agevolato a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro;

Visto il decreto 7 gennaio 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministro dell'economia e delle finanze e successive modificazioni relativo alle disposizioni inerenti alla concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano fissati

i tassi di interesse, le forme, le condizioni economiche e generali dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 119 della Costituzione italiana che prevede la possibilità per i Comuni di indebitarsi unicamente per finanziare spese di investimento;

Visto il decreto 26 giugno 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, relativo all'individuazione del tasso agevolato ai sensi dell'art. 50, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto direttoriale n. 3579 dell'8 luglio 2003, relativo all'impegno di spesa di 5,16 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'esercizio finanziario 2003;

Visti l'art. 6 del decreto 21 maggio 1998 del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro e l'art. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che hanno individuato Italia Lavoro S.p.a. per lo svolgimento di un'azione sistematica finalizzata prioritariamente alla ricollocazione dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha trasformato la Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a.);

Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003 relativo ai criteri di concessione di mutui a tasso agevolato da parte della Cassa depositi e prestiti ai comuni per facilitare la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché all'individuazione delle attività di supporto da parte di Italia Lavoro S.p.a. al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attuazione dell'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto in particolare il comma 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2003 che individua i criteri di cui tener conto ai fini della concessione;

Viste le domande presentate da cinquantaquattro comuni per un totale di sessantasei progetti;

Vista la nota n. 01373 dell'11 marzo 2004 di Italia Lavoro S.p.a. relativa al controllo effettuato che conferma l'appartenenza dei soggetti al bacino dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, per i quali sono previste una serie di misure finalizzate alla stabilizzazione tra le quali quella di cui all'art. 50 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che diciotto progetti non sono stati ammessi perché non presentano i requisiti di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 2003;

Ritenuto di ordinare i quarantotto progetti ammissibili in graduatoria predisposta secondo i criteri di cui al comma 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2003;

Ritenuto, pertanto di dover approvare la graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria di quarantotto progetti presentati dai Comuni per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 2 del decreto 2 ottobre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003.

Art. 2.

La graduatoria approvata con il presente decreto è trasmessa alla CDP S.p.a. per il seguito di competenza.

Art. 3.

La CDP S.p.a. procede alla concessione dei mutui secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento del contributo a carico del Fondo per l'occupazione, complessivamente non superiore a 5,16 milioni di euro.

Il beneficio previsto dall'art. 50, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a carico del Fondo per l'occupazione può essere revocato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali qualora l'obiettivo di stabilizzazione occupazionale previsto dal progetto non venga raggiunto.

In caso di revoca del beneficio di cui al comma precedente il mutuatario dovrà assumere a proprio carico l'onere del differenziale originariamente a carico del Fondo per l'occupazione, pena l'estinzione anticipata del finanziamento.

In caso di revoca del beneficio, o di rinuncia degli Enti mutuatari, la CDP S.p.a. procede a scorrimento secondo l'ordine della graduatoria.

In caso di rifiuto da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2000, a partecipare ai progetti di cui alla graduatoria approvata con il presente decreto, si applica la procedura prevista dall'art. 9 del medesimo decreto legislativo n. 81/2000.

I lavoratori da stabilizzare con i progetti di cui alla graduatoria approvata con il presente decreto non devono essere oggetto di stabilizzazioni da effettuarsi con analoghe misure di finanziamento agevolato.

Roma, 23 aprile 2004

Il direttore generale: MANCINI

GRADUATORIA A SCORRIMENTO EX ART. 50 COMMA 3 LEGGE 27.12.2003 N. 289

N.	PROGETTO	COMUNE	stabiliz. (1)	tutti (2)	Mesi	Importo Mutuo	Mutuo/tutti	punteg. 1	punteggio 2	punt. 3	Totale
1	Costituzione Frosinone servizi S.p.A.	Comune di Frosinone	97	97	30	€ 482.400,00	€ 4.973,20	22,97154342	1,064516129	34,00	58,04
2	Manutenzione aree verdi-Servizi alle utenze	Comune di Ceccano (FR)	54	54	0	€ 1.116.450,00	€ 20.675,00	5,525609915	33	18,93	57,45
3	Protocollo informatico per gestione documenti	Comune di Fara Sabina (RI)	4	4	0	€ 25.000,00	€ 6.250,00	18,2787176	33	1,40	52,68
4	Potenziamento uffici	Comune di Isola del Liri (FR)	6	6	1	€ 20.771,27	€ 3.461,88	33	16,5	2,10	51,60
5	Ampliamento palazzo comunale	Comune di San Floro (CZ)	4	4	0	€ 43.000,00	€ 10.750,00	10,6271614	33	1,40	45,03
6	Manutenzione interna edificio sede municipale	Comune di Costacciaro(CoCoCo)(PG)	0	3	0	€ 32.632,62	€ 10.877,54	10,5025571	33	0,00	43,50
7	Manutenzione patrimonio immobiliare	Comune di Sersale (CZ)	6	6	0	€ 146.000,00	€ 24.333,33	4,694876096	33	2,10	39,80
8	Potenziamento servizi smaltimento rifiuti	Comune di Semproniano (GR)	1	1	0	€ 18.000,00	€ 18.000,00	6,346776944	33	0,35	39,70
9	Acquisto attrezzatura per manutenzione	Comune di Visciano (NA)	3	3	0	€ 93.000,00	€ 31.000,00	3,685225323	33	1,05	37,74
10	Servizio raccolta rifiuti-manutanzione strada	Comune di Preci (PG)	4	4	0	€ 166.080,00	€ 41.520,00	2,751492895	33	1,40	37,15
11	Settore scolastico-servizi informatici al cittadino	Comune di Condofuri (RC)	4	4	0	€ 976.000,00	€ 244.000,00	0,468204857	33	1,40	34,87
12	Manutenzione strade comunali	Comune di Valtopina (PG)	1	1	0	€ 138.372,72	€ 138.372,72	0,825610604	33	0,35	34,18
13	Farmacia comunale	Comune di Bussi sul Tirino (PE)	0	1	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	1,14241985	33	0,00	34,14
14	Raccolta rifiuti	Comune di Carpineto Sinello (CH)	1	1	0	€ 150.000,00	€ 150.000,00	0,761613233	33	0,35	34,11
15	Servizi integrati	Comune di Agrigento	44	44	12	€ 318.490,00	€ 7.238,41	15,78274778	2,538461538	15,42	33,74
16	Costituzione Frosinone multiservizi	Comune di Alatri (FR)	54	54	6	€ 773.418,00	€ 14.322,56	7,976368781	4,714285714	18,93	31,62
17	Costituzione società mista	Comune di Gela (CL)	41	41	6	€ 414.000,00	€ 10.097,56	11,31381977	4,714285714	14,37	30,40
18	Polis Artena 2004	Comune di Artena (RM)	15	15	1	€ 316.010,00	€ 21.067,33	5,42270743	16,5	5,26	27,18
19	Manutenzione patrimonio immobiliare	Comune di Melito (NA)	48	48	30	€ 700.000,00	€ 14.583,33	7,833736114	1,064516129	16,82	25,72
20	Attività istituzionali	Comune di Cannalonga 4 (SA)	4	4	6	€ 30.000,00	€ 7.500,00	15,23226467	4,714285714	1,40	21,35
21	Miglioramento dei servizi alla cittadinanza	Comune di Antrodoco (RI)	6	6	1	€ 490.208,60	€ 81.701,43	1,398286179	16,5	2,10	20,00
22	Realizzazione di un campus scolastico	Comune di Ripi (FR)	7	7	1	€ 2.333.441,00	€ 333.348,71	0,342710141	16,5	2,45	19,30
23	Hotel per disabili	Comune di Milazzo (ME)	21	21	6	€ 439.415,00	€ 20.924,52	5,459717317	4,714285714	7,36	17,53
24	Ristrutturazione scuola materna di Crosia	Comune di Crosia 1 (CS)	7	7	2	€ 202.200,00	€ 28.885,71	3,954964862	11	2,45	17,41
25	Cura dell'ambiente e del territorio	Comune di Pedivigliano (CS)	2	2	3	€ 30.000,00	€ 15.000,00	7,616132333	8,25	0,70	16,57
26	Ristrutturazione sede comunale	Comune di Crosia 2 (CS)	2	2	2	€ 67.100,00	€ 33.550,00	3,40512623	11	0,70	15,11
27	Istituzione nucleo vigilanza scolastica ambien.tributar.	Comune di Roseto degli Abruzzi (TE)	0	7	3	€ 135.269,00	€ 19.324,14	5,911878516	8,25	0,00	14,16
28	Acquisto scuolabus	Comune di Curinga (CZ)	2	2	2	€ 129.000,00	€ 64.500,00	1,771193566	11	0,70	13,47
29	Gestione e manutenzione immobili comunali	Comune di Teano (CE)	5	5	6	€ 85.520,00	€ 17.104,00	6,679255437	4,714285714	1,75	13,15
30	Imbottigliamento acqua naturale	Comune di Novi Velia (SA)	2	2	2	€ 1.580.000,00	€ 790.000,00	0,144610108	11	0,70	11,85
31	Servizio idrico integrato	Comune di Villa Literno (CE)	5	5	12	€ 81.645,68	€ 16.329,14	6,996205127	2,538461538	1,75	11,29
32	Viabilità cimitero	Comune di Cannalonga 2 (SA)	4	4	6	€ 100.000,00	€ 25.000,00	4,5696794	4,714285714	1,40	10,69
33	Pulizia e manutenzione strade, rete idrica e fognante	Comune di Ionadi (VV)	3	3	6	€ 74.115,00	€ 24.705,00	4,62	4,714285714	1,05	10,39
34	Realizzazione loculi cimiteriali	Comune di Montebuono (RI)	1	1	3	€ 64.306,99	€ 64.306,99	1.78	8,25	0,35	10,38
35	Raccolta rifiuti urbani	Comune di Cannalonga 1 (SA)	5	5	6	€ 200.000,00	€ 40.000,00	2,856049625	4,714285714	1,75	9,32
36	Manutenzione e intervento opere di urbanizzazione	Comune di Siderno (RC)	6	6	6	€ 274.000,00	€ 45.666,67	2,501649307	4,714285714	2,10	9,32
37	Manutenzione aree verdi	Comune di S.Marco dei Cavoti (BN)	4	4	42	€ 64.000,00	€ 16.000,00	7,140124063	0,76744186	1,40	9,31
38	Manutenzione beni patrimoniali	Comune di Castrignano del Capo (LE)	1	1	6	€ 35.000,00	€ 35.000,00	3,264056714	4,714285714	0,35	8,33
39	Costruzione macello comunale	Comune di Tortorici 1 (ME)	16	16	18	€ 2.440.000,00	€ 152.500,00	0,74912777	1,736842105	5,61	8,09
40	Esternalizzazione servizi trasporto scol. all'Atam SpA	Comune di Reggio Calabria	5	5	6	€ 700.000,00	€ 140.000,00	0,816014179	4,714285714	1,75	7,28
41	Servizi ai cittadini	Comune di Itala (ME)	2	2	6	€ 132.000,00	€ 66.000,00	1,730939167	4,714285714	0,70	7,15
42	Mattatoio	Comune di Cannalonga 3 (SA)	3	3	6	€ 300.000,00	€ 100.000,00	1,14241985	4,714285714	1,05	6,91
43	Raccolta differenziata	Comune di Amorosi (BN)	2	2	6	€ 160.000,00	€ 80.000,00	1,428024813	4,714285714	0,70	6,84
44	Realizzazione plesso scolastico	Comune di Buonabitacolo (SA)	14	14	42	€ 1.800.000,00	€ 128.571,43	0,89	0,76744186	4,91	6,56
45	Costruzione campo di calcio e servizi	Comune di Sessa Aurunca (CE)	5	5	12	€ 516.389,37	€ 103.277,87	1,106161277	2,538461538	1,75	5,40
46	Costruzione stalle sociali	Comune di Tortorici 2 (ME)	10	10	24	€ 2.172.000,00	€ 217.200,00	0,52597599	1,32	3,51	5,35
47	Consoliamento, restauro e rifunzionalizzazione etc.	Comune di Tortorici 3 (ME)	4	4	24	€ 205.446,55	€ 51.361,64	2,224266798	1,32	1,40	4,95
48	Costituzione società pubbl. per esternalizzazione serv.	Comune di Caselle Torinese (TO)	2	7	30	€ 500.000,00	€ 71.428,57	1,59938779	1,064516129	0,70	3,36
	TOTALE MUTUI RICHIESTI					**€ 21.370.681,80**					

(1) STABILIZZATI= SI INTENDONO LE STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO

(2) TUTTI= SI INTENDONO LE STABILIZZAZIONI A TEMPO INDETERMINATO E NON

04A04590

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 aprile 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Ancora - Soc. coop. a r.l.», in Polesella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale il rag. Adriano Nicola è stato nominato commissario liquidatore della società «Ancora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Polesella (Rovigo), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 18 dicembre 2002;

Vista la nota in data 17 febbraio 2004 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Umberto Montagna, nato a Enugu (Wan-Nigeria) il 3 gennaio 1964 e residente a Padova in via Ugo Foscolo n. 13, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del rag. Adriano Nicola rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04527

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 aprile 2004.

Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonché ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2004.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 con il quale è stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2004, il massimale di 4920 tonnellate;

Visti i regolamenti CE n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle organizzazioni di produttori;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;

Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 2003 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2003;

Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002,

di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4920 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;

Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unità facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonché delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;

Ritenuto necessario altresì conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;

Considerata l'opportunità di valorizzare la continuità dell'esercizio dell'attività di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalità alla base del sistema di contingentamento;

Considerata l'opportunità incentivare la selettività e l'economicità dell'attività di pesca del tonno rosso;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 15 aprile 2004 hanno reso unanime parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. La ripartizione del TAC complessivo di 4920,00 tonnellate per la campagna di pesca 2004 è ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL)	492,00
Circuizione (PS)	3788,40
Pesca sportiva (SPOR)	172,20
Tonnara fisse (TRAP)	221,40
UNCL	246,00

Art. 2.

1. Le quote individuali per la campagna di pesca 2004 sono indicate negli allegati *A* e *B* del presente decreto in relazione a ciascuna unità assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle quote 2003 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 24 giugno 2003 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e quote individuali per la campagna di pesca 2003 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.

2. Le quote di cui al precedente comma 1 saranno adeguate, per la successiva campagna di pesca 2005, alle percentuali di quota individuale dell'anno precedente sempreché non ricorrano nuovamente le condizioni di decurtazione di cui alle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1.

3. Per le decurtazioni degli anni successivi, si terrà conto della media delle dichiarazioni di cattura effettuate nei tre anni precedenti.

4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.

5. La percentuale di quote autorizzate derivante cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui al punto 4 sarà ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso») che operano con il sistema «circuizione» al fine di incentivare l'economicità e la selettività che offre questo sistema.

Art. 3.

1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, è pari alla sommatoria delle quote individuali delle unità aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.

2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantità non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.

3. Le dichiarazioni di cattura effettuate dai soggetti di cui al presente articolo per conto dei loro associati saranno trasmesse con la frequenza e le modalità richieste dalle norme nazionali e comunitarie notificando il totale cumulativo.

4. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la Direzione generale della pesca e dell'acquicoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato delegato per la pesca e l'acquacoltura
SCARPA BONAZZA BUORA

ALLEGATO *A*

FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2004
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI TONNIERI DEL TIRRENO DI SALERNO	2.809,095
ARMATORI ED OPERATORI DELLA PESCA DI CESENATICO	51,261
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI TONNIERI SICILIANI DI MESSINA	355,791

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2004
2729	0,521
2737	0,883
2744	2,960
2745	1,007
2748	1,048
2908	53,337
3285	4,432
3493	7,889
5747	1,576
5749	0,921
5778	1,068
5848	1,042
6285	4,860
8552	6,040
9706	16,155
9708	28,255
9727	25,016
9731	47,948
12513	2,621
13686	10,447

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2004
13938	51,570
15024	30,738
15040	35,983
15869	60,250
16190	15,795
17244	44,460
17327	-
17335	1,374
17345	1,359
17913	3,261
18107	1,879
18511	13,721
18725	0,853
19038	3,261
19198	55,961
19237	0,853
24656	0,963
24840	0,658
24877	2,327
24910	0,280
25002	0,887
25007	0,887
25622	20,563
26124	5,298
26143	1,047

ALLEGATO *B*

FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI	QUOTA (TONNELLATE) 2004
"IL PALANGARO & C." DI MARSALA	302,517
O.P.PE.F.S. DI FANO	24,978

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2004
365	2,566
11356	1,538
11507	1,538
11530	1,418
11533	1,538
13703	1,489
15093	5,065
15871	14,496
15964	2,330
16038	1,978
16100	-
16103	6,054
16108	7,493
16118	1,258
16137	3,566
16145	2,850
16157	7,170
16174	6,709
16185	6,528
16186	5,486
16193	12,064

NON ADERENTI AD OP	
NUMERO UE	QUOTA (TONNELLATE) 2004
16195	2,083
16198	1,885
16199	4,632
16202	4,976
16212	12,135
17865	12,008
18289	3,203
18440	2,190
23588	3,145
24600	3,435
24638	2,123
24647	1,637
24835	4,374
24897	1,836
24971	3,462
24996	2,084
25023	2,127
25566	4,150

04A04479

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 marzo 2004.

Approvazione delle graduatorie e dell'ammissione al cofinanziamento di progetti a valere sulle risorse dell'avviso n. 901 dell'8 maggio 2003, recante modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione» Asse II - Misure II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 sulla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 che definisce i compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante le disposizioni generali che disciplinano l'insieme dei fondi strutturali, definiscono i futuri ambiti d'azione, le forme di coordinamento, gli obiettivi prioritari e le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione ed attuazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L193 del 29 luglio 2000;

Visto il regolamento (CE) n. 438 del 2001 della Commissione del 2 marzo 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L63 del 3 marzo 2001;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari ed in particolare l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera C.I.P.E. del 6 agosto 1999, n. 139/1999 che ha approvato il quadro finanziario programmatico del Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) 2000-2006;

Vista la delibera C.I.P.E. del 22 giugno 2000, n. 60/2000 in materia di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari QCS 2000-2006;

Vista la direttiva 92/50/CE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ed il decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 di recepimento della predetta direttiva e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) n. 2050 del 1º agosto 2000 che ha adottato il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C (2000) n. 2343 dell'8 agosto 2000 di adozione del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1;

Visto che tale Programma operativo 2000-2006, si articola in assi prioritari e misure;

Vista la misura II.2 «Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale» - azione *a)* - infrastrutture di rete locale;

Visto il complemento di programmazione del PON RST&AF, approvato il 14 novembre 2000 dal comitato di sorveglianza dello stesso PON e adottato con decreto del direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività di ricerca n. 872 del 29 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il protocollo di intesa, siglato in data 15 novembre 2000 tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed i rappresentanti delle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, per l'attuazione del predetto Programma operativo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2002 con il quale al dott. Luciano Criscuoli è stato conferito l'incarico di direttore del servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca, cui la suddetta attività risulta attribuita;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2003 con il quale al dott. Luciano Criscuoli è stato prorogato il conferimento dell'incarico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 ottobre 2002;

Visto l'avviso n. 901 dell'8 maggio 2003 «Modalità e termini per la presentazione dei progetti nell'ambito del Programma operativo nazionale 2000-2006 "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione" Asse II Misure II.2 "Società dell'informazione per il sistema scientifico meridionale"» - azione *a)* - infrastrutture di rete locale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2003;

Visto che gli interventi di cui all'avviso n. 901/2003 sono cofinanziati con risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e risorse nazionali di cui alla legge n. 183/1987 pari a 20.000.000 di euro come specificamente indicato al punto 3 dello stesso avviso;

Visti in particolare il punto 9 «Ammissibilità dei progetti» ed il punto 10 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» dell'avviso n. 901/2003;

Visto il decreto del Ministro n. 2185/Ric dell'11 dicembre 2003, con il quale è stata istituita la commissione tecnica di valutazione;

Visto che il punto 10 «Tempi e modalità per la valutazione e selezione dei progetti» del predetto avviso n. 901/2003 prevede:

al termine dell'attività valutativa la predisposizione di due graduatorie:

la graduatoria n. 1) per i progetti mirati alla «realizzazione *ex-novo* di una infrastruttura di rete ad alta velocità in uno o più edifici»;

la graduatoria n. 2) per i progetti finalizzati al «Potenziamento della infrastruttura di rete ad alta velocità all'interno e/o tra più edifici»;

di ammettere a cofinanziamento solo i progetti che abbiano conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione sia alla graduatoria n. 1) che alla graduatoria n. 2);

di ammettere a cofinanziamento prioritariamente i progetti della graduatoria n. 1) per scorrimento della stessa e quindi i progetti della graduatoria n. 2) solo in caso di risorse residue e comunque fino ad esaurimento delle risorse di cui al punto 3 dell'avviso n. 901/2003;

Considerata l'opportunità che il soggetto proponente dei progetti utilmente classificati nelle suddette graduatorie dichiari espressamente che gli stessi non risultino finanziati totalmente o parzialmente con altre risorse nazionali e/o comunitarie;

Visti gli atti trasmessi dalla commissione tecnica di valutazione comprensivi delle graduatorie dei progetti ammissibili a cofinanziamento, nonché dell'indicazione degli strumenti di valutazione adottati;

Ritenuta la necessità di effettuare le verifiche e gli approfondimenti indicati dalla commissione tecnica di valutazione nei suddetti atti e/o ritenuti opportuni dall'Ufficio programmi operativi comunitari (UPOC), competente per materia;

Considerato che dette verifiche ed approfondimenti potrebbero comportare per taluni progetti ammessi a cofinanziarnento la riduzione del relativo contributo;

Considerato che le risorse residue dopo lo scorrimento della graduatoria n. 1) consentono di ammettere a cofinanziamento tutti i progetti della graduatoria n. 2) che hanno conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 punti ad eccezione dell'ultimo progetto per il quale restano disponibili risorse di ammontare inferiore all'importo di contributo necessario per il relativo finanziamento;

Ritenuta l'opportunità, ai sensi del punto 3 dell'avviso n. 901/2003, di integrare la dotazione finanziaria indicata allo stesso punto 3 dell'avviso, nella misura necessaria ad assicurare il cofinanziamento del suddetto progetto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le graduatorie di cui al punto 10 dell'avviso presentate dalla commissione tecnica di valutazione a seguito dell'espletamento delle procedure di valutazione delle proposte pervenute.

Tali graduatorie, allegate al presente decreto (allegato n. 1, 2 e 3), ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il contributo complessivo pari a 20.000.000,00 di euro di cui al punto 3 dell'avviso n. 901/2003 è integrato di € 80.493,24 al fine di garantire l'intera copertura del contributo richiesto dall'ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria n. 2).

Art. 3.

Sono ammessi a cofinanziamento tutti i progetti che hanno ottenuto un punteggio uguale o superiore a 60 punti:

relativamente alla graduatoria n. 1) — riferita a progetti mirati alla «Realizzazione *ex novo* di una infrastruttura di rete ad alta velocità in uno o più edifici» — sono ammessi a cofinanziamento n. 18 progetti, per un importo complessivo pari a € 10.352.810,44;

relativamente alla graduatoria n. 2) — riferita a progetti finalizzati al «Potenziamento della infrastruttura di rete ad alta velocità all'interno e/o tra più edifici» — sono ammessi a cofinanziamento n. 25 progetti, per un importo complessivo pari a € 14.958.746,32.

Art. 4.

L'ufficio «UPOC» della Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, provvederà a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad effettuare le verifiche ed approfondimenti richiamati nella premessa del presente decreto.

Art. 5.

Il contributo approvato per ciascun progetto di cui al precedente art. 3 può subire modifiche a seguito delle verifiche e/o approfondimenti sopra indicati.

Art. 6.

Apposita comunicazione di ammissione al cofinanziamento, ai fini dell'accettazione dello stesso verranno inviate ai soggetti interessati.

Art. 7.

Le proposte escluse dalla valutazione per carenza di requisiti formali e/o sostanziali, ai sensi del punto 9 dell'avviso n. 901/2003, sono riportate nell'elenco allegato al presente decreto (allegato 4) che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma, 29 marzo 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Graduatoria n°1 - Realizzazione ex novo di infrastrutture di rete ad alta velocità (cfr. punto 5.I dell'Avviso)

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5115/59	CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE AD LATA VELOCITÀ NEL CENTRO DI RICERCHE ENEA DI PORTICI (NET-POR)	ENEA	CAMPANIA	75,5	€ 150.000,00	€ 120.000,00
5097/41	REBUS: UNA RETE BROAD-BAND DI CAMPUS AD ALTE PRESTAZIONI PER L'UNIVERSITÀ MEDITERRANEA	UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA	CALABRIA	74,5	€ 1.000.000,00	€ 750.000,00
5111/55	PROGETTO DI REALIZZAZIONE EX-NOVO DI INFRASTRUTTURE DI RETE D'ACCESSO AD ALTA VELOCITÀ PRESSO SEDI DELL' UNIVERSITÀ DI CATANIA	UNIVERSITA' CATANIA	SICILIA	74	€ 649.812,31	€ 584.812,31
5100/44	RETE A LARGA BANDA PER LA SEDE DI VIA SAN ROCCO A MATERA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA	UNIVERSITA' BASILICATA	BASILICATA	71	€ 200.000,00	€ 180.000,00
5181/67	PROGETTO DI RETI MULTISERVIZIO A LARGA BANDA PER IL COMPRENSORIO CENTRO STORICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II	UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II	CAMPANIA	70,5	€ 1.142.497,76	€ 750.000,00
5091/35	INFRASTRUTTURE DI RETE DELLA CITTADELLA DELLE FACOLTÀ UMANISTICHE DELLA UNIVERSITÀ DI BARI	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	68,5	€ 208.860,00	€ 177.531,00
5087/31	REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE DELL'OSPEDALE VETERINARIO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA DELLA UNIVERSITÀ DI BARI	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	66	€ 143.340,00	€ 121.839,00

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5090/34	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ PRESSO IL C.N.R. - ISMAR SEZIONE ECOSISTEMI COSTIERI DI LESINA	CNR	PUGLIA	66	€ 93.000,00	€ 83.700,00
5107/51	INFRASTRUTTURA INFORMATICA DI RETE LOCALE DELLA SEZIONE DI PALERMO DELL'ISTITUTO DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (ICAR-CNR)	CNR	SICILIA	65,5	€ 203.719,56	€ 173.161,63
5063/7	RETE INFRASTRUTTURALE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA CAMPUS DI GERMANETO - FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA, BIBLIOTECA ED EDIFICIO DIREZIONALE	UNIVERSITA' MAGNA GRECIA CATANZARO	CALABRIA	65	€ 1.080.000,00	€ 647.652,84
5071/15	REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO INTEGRATA (MULTISERVICE NETWORK) AD ALTA VELOCITÀ PER LA SEDE CENTRALE D'ATENEO	UNIVERSITA' NAPOLI PARTHENOPE	CAMPANIA	63,5	€ 787.200,00	€ 590.400,00
5078/22	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRASMISSIONE DATI A LARGA BANDA PER LA NUOVA SEDE DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITÀ DI MESSINA	UNIVERSITA' MESSINA	SICILIA	63,5	€ 814.695,60	€ 733.226,04
5062/6	RETE INFRASTRUTTURALE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA DEL CAMPUS DI GERMANETO - SECONDO LOTTO CLINICO E PRIMO LOTTO PRECLINICO DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' MAGNA GRECIA CATANZARO	CALABRIA	63,5	€ 1.249.200,00	€ 749.520,00
4817/4	REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN'INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITA' NEL CENTRO RICERCHE ENEA DI BRINDISI RETE BRI	ENEA	CAMPANIA	63	€ 132.960,00	€ 106.368,00

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5067/11	REALIZZAZIONE DI UNA L.A.A AD ALTA VELOCITA' NELL'EX TONNARA DI CAPO GRANITOLA: GRANITOLA HI TECHNOLOGY (GRANI.HI.TECH.)	CNR	SICILIA	63	€ 445.200,00	€ 378.420,00
5095/39	REALIZZAZIONE EX-NOVO DI UN'INFRASTRUTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ NELL'EDIFICIO DENOMINATO "EX PALAZZO DELLE POSTE"	UNIVERSITA' MESSINA	SICILIA	62,5	€ 767.000,00	€ 690.300,00
5101/45	REALIZZAZIONE EX - NOVO DI UN'INFRASTRUTTURA DI RETE A ALTA VELOCITÀ DELLA FACOLTÀ DI FARMACIA	UNIVERSITA' MESSINA	SICILIA	62,5	€ 663.325,21	€ 596.992,69
5074/18	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE IUSOB	ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA	CAMPANIA	61	€ 622.000,00	€ 528.700,00
5061/5	RETE INFRASTRUTTURALE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA CAMPUS DI GERMANETO - LOTTO I CLINICO FAC. DI MEDICINA E CHIRURGIA	UNIVERSITA' MAGNA GRECIA CATANZARO	CALABRIA	57,5	€ 1.160.400,00	€ 696.240,00
5086/30	INFRASTRUTTURA TELEMATICA MULTISERVIZIO DELL'ISTITUTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE	CNR	CALABRIA	54,5	€ 422.064,00	€ 358.754,40
5068/12	UNIPA.NET	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	47,5	€ 738.480,00	€ 642.477,60
5075/19	SISTEMI DI INTERCONNESSIONE PER RETI AD ALTA VELOCITÀ	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO FOR.COM - FORMAZIONE PER LA COMUNICAZIONE	PUGLIA	46,5	€ 306.000,00	€ 241.740,00
5065/9	REALIZZAZIONE DI UN'INFRASTRUTTURA DI RETE LOCALE AD ALTA VELOCITÀ E SUO COLLEGAMENTO ALLA RETE GARR	STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI	CAMPANIA	36,5	€ 406.560,00	€ 345.576,00

ALLEGATO 2

Graduatoria n°2 - Potenziamento di infrastrutture di rete ad alta velocità (cfr. punto 5.II dell'Avviso)

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5104/48	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA RETE DEL CAMPUS DI FISCIANO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO	UNIVERSITA' SALERNO	CAMPANIA	84,5	€ 1.260.600,00	€ 750.000,00
5121/65 (*)	MULTINET: INFRASTRUTTURA MULTISERVIZIO AD ALTA VELOCITÀ E AFFIDABILITÀ PER LA TRASMISSIONE DATI	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	76	€ 201.822,00	€ 161.457,60
5109/53	POTENZIAMENTO IN BANDA LARGA DELLA RETE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI	UNIVERSITA' SASSARI	SARDEGNA	74,5	€ 750.000,00	€ 637.500,00
5064/8 (*)	PREDISPOSIZIONE DELLA RETE E DEI SERVIZI DI RETE DELLE STRUTTURE DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO PER LA CONNESSIONE ALLA DORSALE GIGABIT DI GARR-G DI PROSSIMA REALIZZAZIONE	INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI PALERMO	SICILIA	74	€ 247.649,50	€ 222.884,60
4816/3	LA LAN DELL'OAC AD ALTA VELOCITA'	INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE	CAMPANIA	72,5	€ 260.000,00	€ 234.000,00
5099/43	RETE MULTISERVIZIO A LARGA BANDA PER IL CAMPUS DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA CON SEDE IN POTENZA	UNIVERSITA' BASILICATA	BASILICATA	71,5	€ 750.000,00	€ 675.000,00
5182/68 (*)	PROGETTO DI RETE MULTISERVIZIO A LARGA BANDA PER LA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II	UNIVERSITA' NAPOLI FEDERICO II	CAMPANIA	71,5	€ 1.150.000,00	€ 750.000,00

(*) Progetti presentati in Tipologia 1 (cfr Punto 5.I dell'Avviso) ed ascritti dalla Commissione di Valutazione alla Tipologia 2 (cfr Punto 5.II dell'Avviso)

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5083/27	RISTRUTTURAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RETE INFORMATICA DELL'AREA DELLA RICERCA DI PALERMO	CNR	SICILIA	71	€ 398.270,40	€ 358.443,95
5108/52	COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA RETE DIPARTIMENTELE	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	71	€ 186.454,80	€ 145.434,74
5079/23 (*)	REALIZZAZIONE DI UNA RETE AD ALTA VELOCITÀ PER L'INTERCONNESSIONE DEI LABORATORI IMAA - REVILAB	CNR	BASILICATA	71	€ 586.800,00	€ 498.780,00
5113/57	DIE-NET: INFRASTRUTTURA DI RETE IP IBRIDA (RAME/RADIO/OTTICA) AD ALTA VELOCITÀ PER IL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	70,5	€ 350.000,00	€ 315.000,00
5077/21 (*)	REALIZZAZIONE DI UN CAMPUS GRID PER LA RICERCA SCIENTIFICA FISICA, CHIMICA E MATEMATICA NEL COMPLESSO UNIVERSITARIO MONTE SANT'ANGELO IN NAPOLI	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - SEZ. NAPOLI	CAMPANIA	69,5	€ 303.000,00	€ 262.200,00
5069/13	POTENZIAMENTO AD UN GBIT DELLA RETE INTRANET DELL'OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA	ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA	SICILIA	68,5	€ 199.520,00	€ 172.585,00
5118/62	MC 2: MOBILE COMPUTING CAMPUS	UNIVERSITA' CAGLIARI	SARDEGNA	67,5	€ 786.400,00	€ 707.702,77
5096/40 (*)	REALIZZAZIONE DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE TELEMATICA AD ALTA VELOCITÀ PER IL CAMPUS DEL POLITECNICO DI BARI	POLITECNICO DI BARI	PUGLIA	67	€ 775.116,00	€ 536.851,97
5114/58	CONNESSIONE A LARGA BANDA DELLE SEDI URBANE DELL'UNIVERSITÀ DEL SANNIO	UNIVERSITA' DEL SANNIO	CAMPANIA	67	€ 700.000,00	€ 630.000,00

(*) Progetti presentati in Tipologia 1 (cfr Punto 5.I dell'Avviso) ed ascritti dalla Commissione di Valutazione alla Tipologia 2 (cfr Punto 5.II dell'Avviso)

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5085/29	POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ RIGUARDANTE LE LAN DI ATENEO E CAMPUS DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	66,5	€ 327.180,00	€ 278.103,00
5084/28	POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ RIGUARDANTE LE LAN POLICLINICO E ECONOMIA DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI	UNIVERSITA' BARI	PUGLIA	66,5	€ 335.856,00	€ 285.477,60
5417/69 (*)	NUOVA LAN AD ALTA VELOCITÀ PER L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI	INAF - OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI	SARDEGNA	66	€ 318.600,00	€ 254.880,00
5105/49 (*)	KA.B.LA. - KARALIS BROADBAND LANS	UNIVERSITA' CAGLIARI	SARDEGNA	65	€ 750.000,00	€ 600.000,00
5110/54	PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI INTERCONNESSIONE A LARGA BANDA DELLA RETE DI ATENEO	UNIVERSITA' CATANIA	SICILIA	65	€ 824.556,02	€ 742.056,02
5080/24 (*)	UNIPA WIRELESS CAMPUS	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	63,5	€ 781.721,60	€ 668.062,48
5112/56 (*)	REALIZZAZIONE EX - NOVO DI INFRASTRUTTURE DI RETE LOCALE AD ALTA VELOCITÀ (H-LAN, 100MB/S-1GB/S) PER EDIFICI DIPARTIMENTALI	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	62,5	€ 1.000.000,00	€ 750.000,00
5120/64	AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA RETE AD ALTA VELOCITA' DEL CENTRO DI ECCELLENZA MIUR PER IL CALCOLO AD ALTE PRESTAZIONI DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	61,5	€ 889.000,00	€ 737.870,00
5082/26	POTENZIAMENTO DELLA INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ NEGLI EDIFICI DEL POLICLINICO DI MESSINA	UNIVERSITA' MESSINA	SICILIA	61	€ 826.200,00	€ 743.580,00

(*) Progetti presentati in Tipologia 1 (cfr Punto 5.I dell'Avviso) ed ascritti dalla Commissione di Valutazione alla Tipologia 2 (cfr Punto 5.II dell'Avviso)

Num. Protocollo	Titolo del Progetto	Soggetto Proponente	Regione	Punteggio	Importo Progetto Ammesso	Importo Cofinanziamento
5098/42	ESPANSIONE DELLA RETE METROPOLITANA IN FIBRA OTTICA DELL'UNIVERSITÀ DI LECCE E SUA DOTAZIONE APPARATI	UNIVERSITA' LECCE	PUGLIA	57	€ 661.070,00	€ 528.856,00
5089/33	INTERCONNESSIONE A LARGA BANDA TRA LABORATORI DI RICERCA E DIDATTICI (INTRALAB)	CNIT - CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE TELECOMUNICAZIONI	CAMPANIA	52	€ 669.960,00	€ 569.466,00
5094/38	INFRASTRUTTURA DI RETE INNOVATIVA E MULTISERVIZIO A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO	UNIVERSITA' PALERMO	SICILIA	52	€ 554.930,00	€ 471.690,50
5081/25 (*)	CREAZIONE DI UN SISTEMA DI TELEFONIA SU PROTOCOLLO IP PER L'UNIVERSITÀ DI FOGGIA E REALIZZAZIONE DI TRATTE DI RETE AD ALTA VELOCITÀ	UNIVERSITA' FOGGIA	PUGLIA	52	€ 720.000,00	€ 626.400,00
5103/47	NET-LEARNING: RETE INTRANET AD ALTA VELOCITÀ DI SUPPORTO A UNA PIATTAFORMA E-LEARNING VIDEO	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	38,5	€ 750.000,00	€ 637.500,00

(*) Progetti presentati in Tipologia 1 (cfr Punto 5.I dell'Avviso) ed ascritti dalla Commissione di Valutazione alla Tipologia 2 (cfr Punto 5.II dell'Avviso)

ALLEGATO 3

ELENCO PROGETTI NON IDONEI (*)

TIPOLOGIA	NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	Motivo di non idoneità (*)	Importo Progetto	Importo Cofinanziamento
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5070/14	INFRASTRUTTURA E SERVIZI DI RETE WIRELESS AD ALTA VELOCITÀ PER I POLI DI RICERCA DI MESSINA	CNR	SICILIA	1	€ 745.365,00	€ 665.365,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5076/20	INFRASTRUTTURE DI RETE LOCALE PER IL "LABORATORIO DIDATTICO REMOTO PER ESERCITAZIONI SPERIMENTALI DI MISURA" DELL'UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA	UNIVERSITA' REGGIO CALABRIA	CALABRIA	3	€ 500.000,00	€ 415.000,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5092/36	WIRELESS AGRARIA UNIVERSITÀ FOGGIA	UNIVERSITA' FOGGIA	PUGLIA	4	€ 700.000,00	€ 630.000,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5117/61	INFRASTRUTTURE DI RETE LOCALE A LARGA BANDA PER IL "LABORATORIO DIDATTICO REMOTO PER ESERCITAZIONI SPERIMENTALI DI MISURE" DELL'UNIVERSIT° DELLA CALABRIA	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	3	€ 400.000,00	€ 340.000,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5119/63	INFRASTRUTTURE DI RETE LOCALE A LARGA BANDA PER IL " LABORATORIO DIDATTICO REMOTO PER ESERCITAZIONI SPERIMENTALI DI MISURE" DELL'UNIVERSIT° DEGLI STUDI DEL SANNIO	UNIVERSITA' DEL SANNIO	CAMPANIA	3	€ 512.500,00	€ 429.500,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5122/66	GRIGLIA COMPUTAZIONALE AD ALTA VELOCITÀ PER IL CALCOLO CHIMICO	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	1	€ 333.334,98	€ 300.001,48

(*) Progetti ammessi a valutazione e giudicati non idonei per uno o più dei seguenti motivi:

1) contenuti non pretinenti all'oggetto del bando

2) presenza di sezioni non compilate, con riferimento allo "Schema per le redazione dell'elaborato progettuale" (all.B), indispensabili per la valutazione.

3) carenza sostanziale di elementi tecnici necessari per la valutazione

4) punteggio conseguito sul parametro n° II (cfr Punto 10 dell'Avviso 901 - Criteri di valutazione) minore o uguale a punti 14

ELENCO DEI PROGETTI NON AMMESSI A VALUTAZIONE (Punto 9 dell'Avviso)

TIPOLOGIA	NUM. PROTOCOLLO	TITOLO DEL PROGETTO	SOGGETTO PROPONENTE	REGIONE	Importo Progetto	Importo Cofinanziamento
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	4539/1	OTRANTO FASTNET - RETE OTRANTO	ECOMETEROLOGICAL INSTITUTE OF THE MEDITERRANEAN ITALY	PUGLIA	€ 948.000,00	€ 852.400,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	4540/2	TYRRENAEU FASTNET - RETE TIRRENO	ECOMETEROLOGICAL INSTITUTE OF THE MEDITERRANEAN ITALY	CAMPANIA	€ 948.000,00	€ 852.400,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5066/10	CABLAGGIO STRUTTURATO FINALIZZATO ALL'UTILIZZO DELLA MULTIMEDIALITÀ INTERATTIVA	CoMeC S.c. a r.l. "Consorzio Mediterraneo per la promozione della ricerca scientifica e la diffusione ed applicazione delle conoscenze in oncologia"	CAMPANIA	€ 555.911,53	€ 492.000,00
Potenziamento di una infrastruttura di rete ad alta velocità	5072/16	COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DELLA RETE DIPARTIMENTALE	UNIVERSITA' CALABRIA	CALABRIA	€ 186.455,40	€ 145.434,74
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5073/17	RETE AD ALTA VELOCITA' PER L'INNOVAZIONE NEI BENI AMBIENTALI	SECONDA UNIV. NAPOLI	CAMPANIA	€ 50.000,00	€ 45.000,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5088/32	REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITA'	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROV. DI CATANZARO	CALABRIA	€ 743.500,00	€ 669.150,00
Realizzazione ex novo di un'infrastruttura di rete ad alta velocità	5093/37	NET CAMPUS - NUOVA INFRASTRUTTURA DI RETE AD ALTA VELOCITÀ DELLA FACOLTÀ DI INGEGNERIA	UNIVERSITA' LECCE	PUGLIA	€ 500.000,00	€ 450.000,00
Potenziamento di una infrastruttura di rete ad alta velocità	5106/50	POTENZIAMENTO RETE A BANDA LARGA E SERVIZI AD ALTA AFFIDABILITÀ	CNR	SARDEGNA	€ 226.656,50	€ 201.724,28

04A04241

DECRETO 14 aprile 2004.

Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione presentato dalla Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, per l'anno 2002 - Rif. 2441/02.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 17 febbraio 2003 relativamente alla ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2002 tra i quali quello presentato da Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) N.P. 2441/02 avente come titolo per la ricerca: «Sviluppo di nuovi compound per applicazioni avanzate nel settore dell'auto» e come titolo per la formazione «Formazione di ricercatori e tecnici di compounding di materiali polimerici termoplastici, per estrusione, soffiaggio e stampaggio ad iniezione, ai fini della rifocalizzazione delle attività del centro»;

Acquisite in data 22 dicembre 2003, prot. n. 10710, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 10 febbraio 2004 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 4.444.390,00 per attività di ricerca della durata di trentasei mesi ed € 438.300,00 per attività di formazione della durata di dieci mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, che, per l'anno 2002, sono state assegnate nella misura ridotta di € 13.492.694;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, n. prot. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 2441/02 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 2441/02 avente come titolo per la ricerca «Sviluppo di nuovi compound per applicazioni avanzate nel settore dell'auto» e come titolo per la formazione «Formazione di ricercatori e tecnici di compounding di materiali polimerici termoplastici, per estrusione, soffiaggio e stampaggio ad iniezione, ai fini della rifocalizzazione delle attività del centro» presentato da Sniaricerche S.c.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

Condizioni generali

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 4.254.346,00 di cui € 1.794.442,50 nella forma del contributo nella spesa e € 2.459.903,50 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 416.385,00 di cui € 140.724,00 nella forma del contributo nella spesa e € 275.661,00 nella forma di credito agevolato, graveranno sulle apposite disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

D.M. 593/2000 Art. 10 • Protocollo N. 2441

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2441 del 27/02/2002 Comitato del 10/02/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Sviluppo di nuovi compound per applicazioni avanzate nel settore dell''auto

Inizio: 01/03/2004

Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del: 17/02/2003

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SNIA RICERCHE S.C.P.A.
PISTICCI SCALO

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di ricercatori e tecnici di compounding di materiali polimerici termoplastici, per estrusione, soffiaggio e stampaggio ad iniezione, ai fini della rifocalizzazione delle attività del centro.

Inizio: 01/05/2004

Durata Mesi: 10

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

SNIA RICERCHE S.C.P.A.
PISTICCI SCALO (MT)

• Costo Totale ammesso	Euro	4.882.690,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.494.170,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	950.220,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	438.300,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.104.170,00	€ 430.220,00	€ 3.534.390,00	€ 311.490,00
Eleggibile lettera c)	€ 40.000,00	€ 520.000,00	€ 560.000,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 350.000,00	€ 126.810,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.494.170,00	€ 950.220,00	€ 4.444.390,00	€ 438.300,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata *	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	1.935.166,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.794.442,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	140.724,00
Credito Agevolato (Totale)	fino a Euro	2.735.564,50
• di cui per Ricerca	fino a Euro	2.459.903,50
• di cui per Formazione	fino a Euro	275.661,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni: 1) al preventivo impegno della Ergom Holding S.p.A., quale controllante, e a quello della Ergom Automotive S.p.A., quale società preposta all'industrializzazione dei risultati dell'iniziativa, a fornire alla SNIARICERCHE S.c.p.A. il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto;
2) al preventivo impegno di SNIARICERCHE S.c.p.A. ad informare tempestivamente SANPAOLO IMI ed il MIUR, per le determinazioni del caso in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria, che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora a seguito di tale variazione la quota del fondo consortile della SNIARICERCHE S.c.p.A. in possesso della Ergom Holding S.p.A. dovesse risultare inferiore al 51%.

04A04316

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 aprile 2004.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole del comune di Lipari.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 7 gennaio 2004, n. 02;

Vista la nota dell'ufficio territoriale del governo di Messina n. 3252/04/13.12/GAB in data 3 febbraio 2004;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 1126 del 18 marzo 2004 con le quali si chiedeva alla regione Siciliana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° maggio 2004 al 31 ottobre 2004 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio al 31 ottobre 2004 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio al 30 settembre 2004 divieto per le isole di Lipari e Vulcano;

dal 1° luglio al 30 settembre 2004 divieto per l'isola di Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2) per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2003, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3) agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

b) Lipari - Vulcano:

1) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2003, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2) ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4) ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6) alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7) agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali;

c) Filicudi:

1) ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2) agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3) agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 109

04A04716

DECRETO 21 aprile 2004.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale del comune dell'isola del Giglio (Grosseto) in data 25 febbraio 2004, n. 4 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto prot. n. 543/GAB del 29 marzo 2004;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 1125 del 18 marzo con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 31 agosto 2004, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa.

Dal 31 luglio 2004 al 27 agosto 2004 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Divieto

Dal 1° maggio 2004 al 30 settembre 2004 e dal 20 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3.

Deroghe

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno quattro giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'isola del Giglio.

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'isola del Giglio sono stabilite dal comune stesso.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 111

04A04717

DECRETO 21 aprile 2004.

Norme sull'afflusso degli autoveicoli sull'isola di Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro dei lavori pubblici, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 19 dicembre 2003, n. 111;

Vista la nota n. 4165 del 6 novembre 2003 e la nota di sollecito n. 510 del 12 febbraio 2004 con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Area IV Uff. Dep del 2 marzo 2004;

Vista la nota n. 15046/03/Area IV-*bis* del 20 febbraio 2004 con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1º maggio 2004 al 30 settembre 2004 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1376,55 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro della giustizia in data 24 dicembre 2002.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 21 aprile 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 110

04A04718

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 5 aprile 2004, prot. 2923, con la quale è stata comunicata, per il giorno 26 marzo, la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne

l'accettazione delle note e di irregolare funzionamento, parzialmente garantito, del servizio di ispezione ipotecarie dell'ufficio provinciale di Viterbo;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi allo sciopero effettuato dal personale, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 26 marzo 2004, mancato funzionamento per sospensione delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare; regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A04710

DECRETO 29 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vita la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 22 marzo 2004, prot. 3712, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliari per quanto concerne l'accettazione delle note e di mancato funzionamento del servizio di ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Latina;

Accertato che tale interruzione è da attribuirsi alla interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Enel, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi ai servizi di pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione compartimentale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 22 marzo 2004, delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare; regione Lazio: Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2004

Il direttore regionale: CESARO

04A04711

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 30 aprile 2004 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica dello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia per l'istituzione della provincia autonoma di Pordenone».

Dichiarano di eleggere domicilio presso Lega Nord, in viale Martelli n. 39 - 33170 Pordenone, tel. 0434/520011.

04A04723

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 aprile 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1907
Yen giapponese	130,17
Corona danese	7,4405
Lira Sterlina	0,66650
Corona svedese	9,1163
Franco svizzero	1,5487
Corona islandese	87,71
Corona norvegese	8,2030
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,633
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	251,45
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6495
Lira maltese	0,4250
Zloty polacco	4,7924
Leu romeno	40488
Tallero sloveno	238,4800
Corona slovacca	40,275
Lira turca	1690696
Dollaro australiano	1,6304
Dollaro canadese	1,6154
Dollaro di Hong Kong	9,2872
Dollaro neozelandese	1,8986
Dollaro di Singapore	2,0187
Won sudcoreano	1376,87
Rand sudafricano	8,0983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

04A04742

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Adozione di misure di salvaguardia, ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-*bis*, per il contenimento dell'intrusione del cuneo salino nella fascia costiera del bacino del fiume Serchio e dell'ingressione delle acque marine e salmastre superficiali nel bacino del lago Massaciuccoli.

Si comunica che con delibera n. 128 del 3 marzo 2004 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare le misure di salvaguardia ai sensi della legge n. 183/1989, art. 17, comma 6-*bis*, per il contenimento dell'intrusione del cuneo salino nella fascia costiera del bacino del fiume Serchio e dell'ingressione delle acque marine e salmastre superficiali nel bacino del lago Massaciuccoli.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

La delibera di comitato istituzionale n. 128 del 3 marzo 2004 è consultabile sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio www.serchioautoritadibacino.it

04A04594

AGENZIA DEL TERRITORIO

Coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, relativi a ciascun semestre intercorrente tra il primo semestre 2001 ed il secondo semestre 2002, per tutti i comuni interessati dal provvedimento.

Si comunicano, nelle unite tabelle, i coefficienti aggregati di abbattimento, previsti dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 23 febbraio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, relativamente ai semestri intercorrenti tra il primo semestre 2001 ed il secondo semestre 2002 e limitatamente ai comuni interessati dal provvedimento.

Le tabelle riportano distintamente i comuni capoluogo di provincia da quelli non capoluogo e sono redatte in conformità alle indicazioni contenute nel decreto 26 marzo 2004 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ALLEGATO

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. 41/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.104

Capoluoghi di Provincia

Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
	2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
AGRIGENTO	**0,9830**	**0,9663**	**0,9498**
ALESSANDRIA	**0,9612**	**0,9239**	**0,8881**
ANCONA	**0,9531**	**0,9085**	**0,8659**
AOSTA	**0,9911**	**0,9822**	**0,9734**
AREZZO	**0,9533**	**0,9088**	**0,8664**
ASCOLI PICENO	**0,9707**	**0,9422**	**0,9146**
ASTI	**0,9714**	**0,9436**	**0,9166**
AVELLINO	**0,9596**	**0,9208**	**0,8835**
BARI	**0,9576**	**0,9170**	**0,8782**
BENEVENTO	**0,9732**	**0,9471**	**0,9217**
BERGAMO	**0,9712**	**0,9433**	**0,9161**
BIELLA	**0,9425**	**0,8883**	**0,8373**
BOLOGNA	**0,9570**	**0,9159**	**0,8765**
BOLZANO	**0,9656**	**0,9324**	**0,9004**
BRESCIA	**0,9428**	**0,8890**	**0,8381**
BRINDISI	**0,9944**	**0,9889**	**0,9833**
CAGLIARI	**0,9733**	**0,9473**	**0,9220**
CALTANISSETTA	**0,9766**	**0,9538**	**0,9315**
CAMPOBASSO	**0,9692**	**0,9394**	**0,9106**
CASERTA	**0,9529**	**0,9080**	**0,8652**
CATANIA	**0,9757**	**0,9520**	**0,9289**
CATANZARO	**0,9822**	**0,9647**	**0,9475**
CHIETI	**0,9673**	**0,9356**	**0,9050**
COMO	**0,9425**	**0,8883**	**0,8373**
COSENZA	**0,9492**	**0,9011**	**0,8553**
CREMONA	**0,9682**	**0,9374**	**0,9075**

Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
	2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
CUNEO	**0,9560**	**0,9139**	**0,8737**
ENNA	**0,9824**	**0,9650**	**0,9480**
FERRARA	**0,9722**	**0,9451**	**0,9188**
FIRENZE	**0,9339**	**0,8722**	**0,8146**
FOGGIA	**0,9626**	**0,9266**	**0,8920**
FORLÌ	**0,9699**	**0,9406**	**0,9123**
GENOVA	**0,9677**	**0,9365**	**0,9063**
GORIZIA	**0,9702**	**0,9412**	**0,9132**
GROSSETO	**0,9434**	**0,8900**	**0,8396**
L`AQUILA	**0,9809**	**0,9622**	**0,9438**
LA SPEZIA	**0,9776**	**0,9558**	**0,9344**
LATINA	**0,9537**	**0,9096**	**0,8675**
LECCE	**0,9502**	**0,9028**	**0,8578**
LECCO	**0,9692**	**0,9394**	**0,9104**
LIVORNO	**0,9446**	**0,8923**	**0,8429**
LODI	**0,9764**	**0,9533**	**0,9308**
LUCCA	**0,9848**	**0,9698**	**0,9551**
MACERATA	**0,9411**	**0,8857**	**0,8336**
MANTOVA	**0,9653**	**0,9318**	**0,8995**
MASSA	**0,9323**	**0,8692**	**0,8103**
MATERA	**0,9938**	**0,9877**	**0,9817**
MESSINA	**0,9741**	**0,9488**	**0,9242**
MILANO	**0,9515**	**0,9053**	**0,8614**
MODENA	**0,9733**	**0,9474**	**0,9221**
NAPOLI	**0,9335**	**0,8715**	**0,8136**
NOVARA	**0,9773**	**0,9551**	**0,9335**
ORISTANO	**0,9799**	**0,9601**	**0,9408**
PADOVA	**0,9641**	**0,9295**	**0,8961**

Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
	2° sem. 2001 / 1° sem. 2001	1° sem. 2002 / 1° sem. 2001	2° sem. 2002 / 1° sem. 2001
PALERMO	**0,9826**	**0,9655**	**0,9487**
PARMA	**0,9460**	**0,8948**	**0,8465**
PAVIA	**0,9821**	**0,9646**	**0,9474**
PERUGIA	**0,9613**	**0,9241**	**0,8883**
PESARO	**0,9316**	**0,8679**	**0,8085**
PESCARA	**0,9533**	**0,9088**	**0,8663**
PIACENZA	**0,9697**	**0,9404**	**0,9119**
PISA	**0,9368**	**0,8776**	**0,8222**
PISTOIA	**0,9582**	**0,9182**	**0,8799**
PORDENONE	**0,9468**	**0,8965**	**0,8488**
POTENZA	**0,9669**	**0,9350**	**0,9040**
PRATO	**0,9642**	**0,9296**	**0,8963**
RAGUSA	**0,9522**	**0,9066**	**0,8633**
RAVENNA	**0,9685**	**0,9381**	**0,9085**
REGGIO DI CALABRIA	**0,9773**	**0,9551**	**0,9334**
REGGIO NELL`EMILIA	**0,9535**	**0,9091**	**0,8668**
RIETI	**0,9757**	**0,9520**	**0,9289**
RIMINI	**0,9593**	**0,9203**	**0,8828**
ROMA	**0,9342**	**0,8727**	**0,8152**
ROVIGO	**0,9845**	**0,9692**	**0,9542**
SALERNO	**0,9574**	**0,9166**	**0,8775**
SASSARI	**0,9840**	**0,9683**	**0,9529**
SAVONA	**0,9570**	**0,9159**	**0,8765**
SIENA	**0,9422**	**0,8877**	**0,8363**
SIRACUSA	**0,9853**	**0,9708**	**0,9565**
SONDRIO	**0,9658**	**0,9327**	**0,9008**
TARANTO	**0,9827**	**0,9657**	**0,9490**
TERAMO	**0,9803**	**0,9610**	**0,9421**

Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
	2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
TERNI	**0,9592**	**0,9201**	**0,8826**
TORINO	**0,9743**	**0,9493**	**0,9249**
TRAPANI	**0,9505**	**0,9034**	**0,8586**
TREVISO	**0,9562**	**0,9143**	**0,8743**
TRIESTE	**0,9597**	**0,9210**	**0,8839**
UDINE	**0,9586**	**0,9190**	**0,8810**
VARESE	**0,9763**	**0,9531**	**0,9305**
VENEZIA	**0,9509**	**0,9041**	**0,8597**
VERCELLI	**0,9816**	**0,9634**	**0,9457**
VERONA	**0,9621**	**0,9257**	**0,8906**
VICENZA	**0,9682**	**0,9374**	**0,9076**
VITERBO	**0,9630**	**0,9274**	**0,8931**

TABELLA DEI COEFFICIENTI AGGREGATI DI ABBATTIMENTO DI CUI AL D.L. 41/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2004, n.104

Comuni non capoluoghi

Provincia	Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
		2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
BO	IMOLA	**0,9676**	**0,9363**	**0,9060**
FE	CENTO	**0,9634**	**0,9281**	**0,8941**
MO	SASSUOLO	**0,9728**	**0,9463**	**0,9205**
RE	GUALTIERI	**0,9811**	**0,9625**	**0,9443**
GO	GRADISCA D`ISONZO	**0,9338**	**0,8720**	**0,8142**
GO	MONFALCONE	**0,9366**	**0,8772**	**0,8216**
UD	CERVIGNANO DEL FRIULI	**0,9691**	**0,9391**	**0,9100**
UD	TOLMEZZO	**0,9554**	**0,9128**	**0,8721**

Provincia	Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
		2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
GE	ARENZANO	**0,9745**	**0,9496**	**0,9254**
GE	CAMOGLI	**0,9745**	**0,9496**	**0,9254**
GE	SAN REMO	**0,9749**	**0,9504**	**0,9266**
GE	SESTRI LEVANTE	**0,9745**	**0,9496**	**0,9254**
GE	VENTIMIGLIA	**0,9757**	**0,9520**	**0,9289**
SV	ALASSIO	**0,9691**	**0,9391**	**0,9101**
BG	GORNO	**0,9790**	**0,9585**	**0,9383**
BS	GARDONE VAL TROMPIA	**0,9825**	**0,9654**	**0,9485**
BS	SALO`	**0,9825**	**0,9654**	**0,9485**
CR	CALVATONE	**0,9790**	**0,9585**	**0,9383**
CR	CASALBUTTANO ED UNITI	**0,9790**	**0,9585**	**0,9383**
CR	CASTELLEONE	**0,9786**	**0,9576**	**0,9370**
MI	BASIGLIO	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
MI	CASSINA DE`PECCHI	**0,9935**	**0,9871**	**0,9806**
MI	CESANO BOSCONE	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
MI	COLOGNO MONZESE	**0,9953**	**0,9907**	**0,9861**
MI	CORSICO	**0,9930**	**0,9860**	**0,9791**
MI	LEGNANO	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
MI	LENTATE SUL SEVESO	**0,9825**	**0,9654**	**0,9485**
MI	MAGENTA	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
MI	MELEGNANO	**0,9918**	**0,9838**	**0,9757**
MI	MONZA	**0,9854**	**0,9710**	**0,9568**
MI	PIEVE EMANUELE	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
MI	RHO	**0,9886**	**0,9773**	**0,9662**
MI	ROZZANO	**0,9959**	**0,9919**	**0,9878**
MI	SAN GIULIANO MILANESE	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
MI	SEGRATE	**0,9996**	**0,9993**	**0,9989**
MI	SESTO SAN GIOVANNI	**0,9963**	**0,9926**	**0,9890**

Provincia	Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
		2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
SO	SONDALO	**0,9999**	**0,9999**	**0,9998**
VA	BUSTO ARSIZIO	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
VA	GALLARATE	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
VA	SARONNO	**0,9921**	**0,9843**	**0,9765**
CN	BRA	**0,9626**	**0,9267**	**0,8921**
CN	MONESIGLIO	**0,9636**	**0,9285**	**0,8947**
TO	CHIVASSO	**0,9662**	**0,9336**	**0,9021**
TO	COLLEGNO	**0,9626**	**0,9266**	**0,8919**
TO	IVREA	**0,9860**	**0,9721**	**0,9585**
TO	MONCALIERI	**0,9710**	**0,9429**	**0,9156**
TO	RIVOLI	**0,9742**	**0,9492**	**0,9247**
TO	SAN MAURO TORINESE	**0,9711**	**0,9430**	**0,9158**
TO	VENARIA	**0,9672**	**0,9354**	**0,9047**
TO	VINOVO	**0,9762**	**0,9530**	**0,9303**
TO	VOLPIANO	**0,9742**	**0,9492**	**0,9247**
TN	ARCO	**0,9693**	**0,9395**	**0,9106**
TN	ROVERETO	**0,9816**	**0,9635**	**0,9457**
AO	SAINT VINCENT	**0,9857**	**0,9716**	**0,9576**
PD	GALLIERA VENETA	**0,9630**	**0,9274**	**0,8932**
PD	MONSELICE	**0,9797**	**0,9598**	**0,9403**
TV	MOGLIANO VENETO	**0,9579**	**0,9175**	**0,8789**
VE	SPINEA	**0,9686**	**0,9382**	**0,9087**
VI	ASIAGO	**0,9816**	**0,9635**	**0,9458**
FR	CASSINO	**0,9859**	**0,9720**	**0,9583**
RM	ANZIO	**0,9708**	**0,9425**	**0,9150**
RM	CIVITAVECCHIA	**0,9744**	**0,9495**	**0,9253**
RM	GUIDONIA MONTECELIO	**0,9609**	**0,9234**	**0,8873**
RM	MONTEROTONDO	**0,9495**	**0,9016**	**0,8561**

Provincia	Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
		2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
RM	NETTUNO	**0,9659**	**0,9329**	**0,9011**
RM	POMEZIA	**0,9597**	**0,9210**	**0,8838**
RM	VELLETRI	**0,9879**	**0,9760**	**0,9642**
VT	CIVITA CASTELLANA	**0,9998**	**0,9995**	**0,9993**
AN	OSIMO	**0,9388**	**0,8814**	**0,8274**
AN	SASSOFERRATO	**0,9455**	**0,8939**	**0,8451**
AP	FERMO	**0,9519**	**0,9060**	**0,8624**
AP	FOLIGNANO	**0,9388**	**0,8814**	**0,8274**
AP	MONTEPRANDONE	**0,9446**	**0,8923**	**0,8429**
PU	SAN LEO	**0,9323**	**0,8692**	**0,8104**
AR	CORTONA	**0,9538**	**0,9098**	**0,8678**
FI	POGGIO A CAIANO	**0,9600**	**0,9217**	**0,8848**
FI	PONTASSIEVE	**0,9474**	**0,8976**	**0,8504**
FI	SCANDICCI	**0,9584**	**0,9186**	**0,8804**
FI	SESTO FIORENTINO	**0,9584**	**0,9186**	**0,8804**
LI	PIOMBINO	**0,9600**	**0,9217**	**0,8848**
LU	VIAREGGIO	**0,9584**	**0,9186**	**0,8804**
PG	BEVAGNA	**0,9547**	**0,9115**	**0,8702**
PG	CORCIANO	**0,9415**	**0,8864**	**0,8345**
PG	FOLIGNO	**0,9415**	**0,8864**	**0,8345**
PG	MARSCIANO	**0,9354**	**0,8750**	**0,8185**
AQ	AVEZZANO	**0,9893**	**0,9787**	**0,9682**
MT	FERRANDINA	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
MT	POLICORO	**0,9987**	**0,9974**	**0,9960**
BN	CASTELFRANCO IN MISCANO	**0,9879**	**0,9760**	**0,9643**
CE	CAPUA	**0,9971**	**0,9942**	**0,9913**
CE	CARINOLA	**0,9992**	**0,9984**	**0,9976**
NA	CERCOLA	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**

Provincia	Comune	Coefficiente di abbattimento del periodo		
		2° sem. 2001 1° sem. 2001	1° sem. 2002 1° sem. 2001	2° sem. 2002 1° sem. 2001
NA	POZZUOLI	**0,9939**	**0,9879**	**0,9818**
NA	VILLARICCA	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
SA	BATTIPAGLIA	**0,9939**	**0,9879**	**0,9818**
SA	NOCERA INFERIORE	**0,9939**	**0,9879**	**0,9818**
SA	SAN CIPRIANO PICENTINO	**0,9893**	**0,9788**	**0,9684**
CB	MIRABELLO SANNITICO	**0,9950**	**0,9901**	**0,9852**
CB	SAN MARTINO IN PENSILIS	**0,9938**	**0,9876**	**0,9814**
CB	SAN MASSIMO	**0,9860**	**0,9722**	**0,9586**
CB	SANTA CROCE DI MAGLIANO	**0,9938**	**0,9876**	**0,9814**
BA	CASAMASSIMA	**0,9840**	**0,9683**	**0,9528**
BA	MOLFETTA	**0,9776**	**0,9557**	**0,9343**
BA	TRANI	**0,9618**	**0,9251**	**0,8897**
FG	ISOLE TREMITI	**0,9907**	**0,9815**	**0,9723**
FG	MARGHERITA DI SAVOIA	**0,9762**	**0,9530**	**0,9303**
FG	VICO DEL GARGANO	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
CA	IGLESIAS	**1,0000**	**1,0000**	**1,0000**
CT	ACI CATENA	**0,9912**	**0,9825**	**0,9739**

04A04588

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401102/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.